Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 310

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 28 novembre 1974 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 358ª seduta pubblica per lunedì 2 dicembre 1974, alle ore 17, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Comunicazioni del Governo.

(9444)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1973, n. 1198.

Modificazioni allo statuto della libera Università degli studi di Urbino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della libera Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto della libera Università di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 16 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti i seguenti:

Ordinamento giudiziario;
Teoria generale del processo;
Diritto penale commerciale;
Storia del diritto canonico;
Diritto sanmarinese;
Diritto processuale amministrativo.

Art. 32 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:

Filologia anatolica;
Filologia celtica;
Filologia italica;
Indologia;
Antichità greche;
Antichità romane;
Letterature moderne comparate;
Teoria e tecnica delle comunicazioni di massa;
Storia e critica d'arte.

Art. 33 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti:

Docimologia;
Filosofia della politica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1973

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1974
Atti di Governo, registro n. 7, *foglio n.* 35. — SCIARRETTA

LEGGE 9 ottobre 1974, n. 583.

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Irlanda per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e del protocollo aggiuntivo, conclusi a Dublino l'11 giugno 1971.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra l'Italia e l'Irlanda per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito ed il protocollo aggiuntivo, conclusi a Dublino l'11 giugno 1971.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione ed al protocollo aggiuntivo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore, in conformità all'articolo 27 della convenzione stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 ottobre 1974

LEONE

RUMOR — MORO — TANASSI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

CONVENZIONE TRA L'ITALIA E L'IRLANDA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO.

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ed
IL GOVERNO D'IRLANDA

Desiderando stipulare una convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

I soggetti

La presente convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Articolo 2

L'oggetto

1. La presente convenzione si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, qualunque sia il sistema di prelevamento.

2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili.

3. Le imposte attuali cui si applica la presente convenzione sono:

a) in Irlanda (e qui di seguito indicate quali imposta irlandese):

I. — l'imposta sul reddito — compresa la sovraimposta (the income tax — inclunding sur-tax);
II. — l'imposta sugli utili delle società (the corporation profits tax);

b) in Italia (e qui di seguito indicate quali imposta italiana):

I. — l'imposta sul reddito dei terreni;
II. — l'imposta sul reddito dei fabbricati;
III. — l'imposta sui redditi di ricchezza mobile;
IV. — l'imposta sul reddito agrario;
V. — l'imposta complementare progressiva sul reddito;
VI. — l'imposta sulle società, per la parte che grava sul reddito e non sul patrimonio;
VII. — l'imposta sui dividendi.

4. La convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o analoga che verranno in seguito istituite in aggiunta o in sostituzione delle impo-

ste attuali. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno, alla fine di ogni anno, le modifiche apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

Articolo 3

Definizioni generali

1. Ai fini della presente convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:

a) le espressioni « uno Stato contraente » e « l'altro Stato contraente » designano l'Irlanda oppure l'Italia, come il contesto richiede;

b) il termine « persona » comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone;

c) il termine « società » designa gli enti con personalità giuridica o gli enti che sono considerati come persone giuridiche ai fini della tassazione;

d) l'espressione « residente dell'Irlanda » designa:

i) una società che ha la sua sede effettiva di controllo e di direzione in Irlanda;

ii) ogni altra persona che è considerata residente in Irlanda ai fini della imposta irlandese e

(*aa*) non residente in Italia ai fini della imposta italiana, o

(*bb*) che soggiorna in Italia per un periodo o per periodi che non eccedono in totale 91 giorni durante l'anno fiscale;

e) l'espressione « residente dell'Italia » designa:

i) una società che ha la sua sede effettiva di controllo e di direzione in Italia;

ii) ogni altra persona che è considerata residente in Italia ai fini della imposta italiana e

(*aa*) non residente in Irlanda ai fini della imposta irlandese, oppure

(*bb*) se residente in Irlanda, che vi soggiorna per un periodo o per periodi che non eccedono in totale i 91 giorni durante l'anno fiscale;

f) le espressioni « residente di uno Stato contraente » e « residente dell'altro Stato contraente » designano una persona residente dell'Irlanda o una persona residente dell'Italia, come il contesto richiede;

g) le espressioni « impresa di uno Stato contraente » e « impresa dell'altro Stato contraente » designano rispettivamente un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente e una impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;

h) l'espressione « Autorità competente » designa:

1) per quanto concerne l'Irlanda, i « Revenue Commissioners » o i loro rappresentanti autorizzati;

2) per quanto concerne l'Italia, il Ministero delle finanze.

2. Per quanto concerne l'applicazione della convenzione da parte di uno Stato contraente, le espressioni non definite diversamente hanno, a meno che il contesto non comporti una diversa interpretazione, il significato che ad esse viene attribuito dalla legislazione del detto Stato relativa alle imposte oggetto della convenzione.

Articolo 4

Stabile organizzazione

1. Ai fini della presente convenzione l'espressione « stabile organizzazione » designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione « stabile organizzazione » comprende in particolare:

a) una sede di direzione;

b) una succursale;

c) un ufficio;

d) una officina;

e) un laboratorio;

f) una miniera, una cava o altro luogo d'estrazione di risorse naturali;

g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassa i 12 mesi.

3. Non si considera che vi sia una « stabile organizzazione » se:

a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci o prodotti appartenenti all'impresa;

b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

d) una sede fissa di affari è utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

e) una sede fissa di affari è utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliare.

4. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente — diversa da un agente che gode di uno *status* indipendente, di cui al paragrafo 5 — è considerata « stabile organizzazione » nel primo Stato se essa dispone nello Stato stesso di poteri che esercita abitualmente e che le permettono di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso che l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.

5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario o di ogni altro intermediario che gode di uno *status* indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

6. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlla o è controllata da una società residente dell'altro Stato contraente, ovvero svolge attività commerciali in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppur no) non costituisce, di per sè, motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Articolo 5

Redditi immobiliari

1. I redditi derivanti da beni immobili sono tassabili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.

2. L'espressione « beni immobili » è definita in conformità alla legge dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati. Detta espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agri-

cole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardante la proprietà fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili o i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre risorse naturali; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del precedente paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla gestione diretta, dalla locazione e da ogni altro uso dei beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di una impresa nonchè ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.

Articolo 6

Utili delle imprese

1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente non sono tassabili che in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge attività come avanti detto, gli utili dell'impresa possono essere tassati nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.

2. Quando un'impresa di uno Stato contraente svolge attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione gli utili che essa avrebbe potuto conseguire se si trattasse di un'impresa distinta e separata che svolgesse identiche o analoghe attività in condizioni identiche o analoghe e senza alcun legame con l'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e quelle generali di amministrazione così sostenute, sia nello Stato in cui è situata la stabile organizzazione sia altrove.

4. Se uno degli Stati contraenti segue la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base a riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione contenuta nel paragrafo 2 del presente articolo non impedisce a detto Stato contraente di stabilire che gli utili siano tassati in base al riparto, così come è prassi; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovrà essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.

5. Nessun utile può essere attribuito alla stabile organizzazione a motivo del semplice acquisto di merci da essa effettuato per l'impresa.

6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati in ciascun anno con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

7. Se gli utili comprendono elementi di reddito considerati separatamente negli altri articoli della convenzione, le disposizioni di tali articoli non vengono modificate dalle disposizioni del presente articolo.

Articolo 7

Navigazione marittima ed aerea

I redditi derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o aeromobili non sono tassabili che nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

Articolo 8

Imprese associate

Quando

a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o

b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di una impresa dell'altro Stato contraente e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese — nelle loro relazioni commerciali o finanziarie — sono vincolate da condizioni, accettate od imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni, non hanno potuto « in fatto » essere realizzati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

Articolo 9

Dividendi

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono tassabili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la società che li paga è residente, ed in conformità alla legislazione di questo Stato, ma l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.

3. Le disposizioni del paragrafo 2 non riguardano la tassazione della società per gli utili con i quali i dividendi sono stati pagati.

4. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, i dividendi pagati da una società che è residente dell'Irlanda ad un residente dell'Italia sono esenti dalla sovraimposta (sur-tax) irlandese.

5. Ai fini del presente articolo il termine « dividendi » designa i redditi derivanti dalle azioni, dalle azioni o buoni di godimento, dalle « quote minerarie », dalle quote di fondatori o altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonchè i redditi delle altre quote sociali assimilabili ai redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato in cui è residente la società distributrice.

6. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 4 non si applicano nel caso che il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente, di cui la società che paga i dividendi è residente, una stabile organizzazione. In tal caso i dividendi restano tassabili in questo altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.

7. Quando una società residente di uno Stato contraente ricava profitti o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla società a persone non residenti in detto altro Stato, nè prelevare alcuna imposta, a titolo di imposizione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscono in tutto o in parte profitti o redditi provenienti da detto altro Stato.

8. Le competenti autorità degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione del paragrafo 2.

Articolo 10

Interessi

1. Gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono tassabili in questo altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono, e in conformità della legislazione di questo Stato, a condizione che l'imposta così applicata non ecceda il 10 per cento dell'ammontare degli interessi stessi. Le competenti autorità degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalità di applicazione della presente limitazione.

3. Il termine « interessi » adoperato nel presente articolo designa i redditi dei titoli del debito pubblico, dei buoni ed obbligazioni di prestito, garantiti o no da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonchè ogni altro provento assimilabile ai redditi delle somme prestate dalla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano se il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi una stabile organizzazione. In tal caso, gli interessi restano tassabili in questo altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.

5. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore è lo Stato stesso. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi, e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui è situata la stabile organizzazione.

6. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono versati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo non si applicano che a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente del pagamento è soggetta a tassazione in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente tenuto conto delle altre disposizioni della presente convenzione.

Articolo 11

Canoni (royalties)

1. I canoni (*royalties*) provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente non sono tassabili che in detto altro Stato.

2. Ai fini del presente articolo, il termine « canoni » designa i compensi di qualsiasi specie corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto d'autore su un'opera letteraria, artistica o scientifica, ivi comprese le pellicole cinematografiche, di un brevetto, di un marchio di fabbrica o di commercio, di un disegno o modello, di un progetto, di una formula o processo segreto, nonchè per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico.

3. Le disposizioni del precedente paragrafo 1 non si applicano nel caso che il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente, ha nell'altro Stato contraente, dal quale provengono i canoni, una stabile organizzazione. In tal caso i canoni sono tassabili in detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.

4. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto dell'uso, diritto o informazione per i quali sono versati, eccede l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo non si applicano che a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti è soggetta a tassazione in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente tenuto conto delle altre disposizioni della presente convenzione.

Articolo 12

Utili di capitale (capital gains)

1. Gli utili provenienti dalla alienazione dei beni immobili definiti al paragrafo 2 dell'articolo 5 sono tassabili nello Stato contraente dove detti beni sono situati.

2. Gli utili provenienti dall'alienazione di beni mobili non sono tassabili che nello Stato contraente del quale l'alienante è un residente.

3. Le disposizioni del precedente paragrafo 2 non si applicano se l'alienante, residente di uno degli Stati contraenti, ha nell'altro Stato contraente una stabile organizzazione o una base fissa ed i beni mobili sono attribuibili alla stabile organizzazione o base fissa. In questo caso, gli utili provenienti dall'alienazione di siffatti beni mobili sono tassabili in tale altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna.

Le disposizioni del precedente paragrafo 2 non si applicano, inoltre, quando i beni mobili alienati producono un reddito del genere indicato negli articoli 9, 10 e 11, e questo reddito è tassabile secondo le disposizioni del paragrafo 6 dell'articolo 9, del paragrafo 4 dell'articolo 10 o del paragrafo 3 dell'articolo 11. In tali casi gli utili provenienti dalla alienazione di detti beni mobili sono tassabili nello Stato contraente dove è tassabile il corrispondente reddito.

4. Gli utili provenienti dall'alienazione di navi o aeromobili impiegati nel traffico internazionale o di beni mobili pertinenti alla gestione di tali navi ed aeromobili non sono tassabili che nello Stato contraente dove è situata la sede della direzione effettiva della relativa impresa.

Articolo 13

Professioni libere

1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attività indipendenti di carattere analogo non sono tassabili che in detto Stato, a meno che egli non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una base fissa per l'esercizio delle sue attività. Se egli dispone di una tale base fissa i redditi sono tassabili nell'altro Stato ma soltanto nella misura in cui essi sono attribuibili alla detta base fissa.

2. L'espressione « libera professione » comprende in particolare le attività indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonchè le attività indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.

Articolo 14

Lavoro subordinato

1. Salve le disposizioni degli articoli 15, 17 e 18, gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe percepiti come corrispettivo di lavoro subordinato effettuato nell'uno o nell'altro Stato contraente da un residente di uno Stato contraente non sono tassabili che in quest'ultimo Stato, a meno che il lavoro subordinato non venga svolto nell'altro Stato contraente. Se il lavoro è quivi svolto, le remunerazioni percepite a questo titolo sono tassabili in detto altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del precedente paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di lavoro subordinato svolto nell'altro Stato contraente non sono tassabili che nel primo Stato se:

a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e

b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e

c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni relative a lavoro subordinato svolto a bordo di navi ed aeromobili in traffico internazionale sono tassabili nello Stato contraente in cui è situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

Articolo 15

Compensi e gettoni di presenza

I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o del collegio dei sindaci di una società residente dell'altro Stato contraente sono tassabili in detto altro Stato.

Articolo 16

Artisti e sportivi

Nonostante le disposizioni degli articoli 13 e 14, i redditi che i professionisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i musicisti, nonchè gli sportivi ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualità sono tassabili nello Stato contraente in cui dette attività sono svolte.

Articolo 17

Pensioni

Salve le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 18, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, provenienti da fonti situate nell'uno o nell'altro Stato contraente, ad un residente di uno Stato contraente, in relazione ad un cessato impiego, non sono tassabili che in quest'ultimo Stato.

Articolo 18

Funzioni pubbliche

1. Le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o suddivisione od ente locale nell'esercizio di funzioni di carattere pubblico, non sono tassabili che in questo Stato, a meno che la persona fisica abbia la nazionalità dell'altro Stato contraente, senza avere anche la nazionalità del detto primo Stato.

2. Le disposizioni degli articoli 14, 15 e 17 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di una attività commerciale o industriale esercitata da uno degli Stati contraenti o da una sua suddivisione amministrativa o da un suo ente locale.

Articolo 19

Ricercatori, insegnanti, studenti e apprendisti

1. Le remunerazioni che una persona fisica di uno Stato contraente riceve per incarichi di studio o di ricerca ad alto livello o per l'insegnamento, durante un periodo di temporanea residenza non eccedente i due anni presso una università, istituto di ricerca, scuola, collegio o altro istituto analogo nell'altro Stato contraente non sono tassabili in quest'ultimo Stato.

2. Le somme che uno studente o un apprendista, il quale è o era prima residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo di compiervi i suoi studi o di completarvi la propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, d'istruzione o formazione professionale non sono tassabili in questo altro Stato contraente, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di quest'altro Stato contraente.

Articolo 20

Redditi non espressamente indicati

Gli elementi di reddito conseguiti nell'uno o nell'altro Stato contraente da un residente di uno Stato contraente che non sono espressamente indicati negli articoli precedenti della presente convenzione non sono tassabili che in quest'ultimo Stato.

Articolo 21

Concessione del credito di imposta

1. Si conviene che la doppia imposizione sarà evitata nel modo seguente:

a) Nel caso di un residente dell'Irlanda, l'imposta italiana dovuta secondo la legge italiana ed in armonia con le disposizioni della presente convenzione, direttamente o mediante ritenuta, sul reddito proveniente da fonte situata in Italia, è deducibile, in conformità alle specifiche disposizioni della legge irlandese, dall'imposta dovuta in Irlanda sullo stesso reddito. Quando tale reddito è costituito da dividendi pagati da una società residente in Italia, la somma da dedurre è determinata aggiungendo all'imposta italiana dovuta sui dividendi l'imposta italiana dovuta dalla società sui suoi utili.

Se l'elemento di reddito non è assoggettato all'imposta sul reddito ma soltanto all'imposta sugli utili delle società, la deduzione sarà fatta dall'imposta sugli utili delle società limitatamente, però, a quella parte d'imposta pagata in Italia che eccede il 27 per cento di tale elemento di reddito. La deduzione, tuttavia, non deve eccedere la quota d'imposta sugli utili delle società attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito stesso concorre alla formazione del reddito complessivo soggetto ad imposta sugli utili delle società.

b) Nel caso di un residente dell'Italia, la Repubblica italiana, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente convenzione nei confronti dei propri residenti o società, può, prescindendo da ogni altra disposizione della convenzione medesima, includere nella base imponibile di dette imposte tutti gli elementi di reddito; tuttavia la Repubblica italiana deve dedurre dalle imposte così determinate l'imposta irlandese sul reddito (non esente in Irlanda in virtù della presente convenzione) nel modo seguente:

1) Se l'elemento di reddito è, secondo la legislazione italiana, soggetto all'imposta di ricchezza mobile, l'imposta pagata in Irlanda, direttamente o mediante ritenuta, deve essere dedotta dall'imposta di ricchezza mobile e dalle imposte dovute sullo stesso reddito, ma l'ammontare delle detrazioni non può eccedere la quota d'imposta italiana attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito concorre alla formazione del reddito complessivo.

Se l'ammontare dell'imposta pagata in Irlanda su tale elemento di reddito è superiore all'ammontare della deduzione come sopra determinata, la differenza va dedotta, a seconda del caso, dalla imposta complementare o dall'imposta sulle società, ma per un ammontare non eccedente la quota d'imposta complementare o d'imposta sulle società attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito stesso concorre alla formazione del reddito complessivo.

2) Se l'elemento di reddito è soggetto soltanto all'imposta complementare o all'imposta sulle società, la deduzione va effettuata, a seconda del caso, dall'imposta complementare o dall'imposta sulle società, ma limitatamente alla quota d'imposta pagata in Irlanda eccedente il 27 per cento di detto elemento di reddito. L'ammontare della deduzione non può, tuttavia, eccedere la quota d'imposta complementare o d'imposta sulle società attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito stesso concorre alla formazione del reddito complessivo.

2. Nel caso di una persona fisica che è residente in Irlanda ai fini dell'applicazione dell'imposta irlandese ed è anche residente in Italia ai fini dell'applicazione dell'imposta italiana, le disposizioni del paragrafo 1 *a*) si applicano al reddito che detta persona ricava da fonti situate in Italia, e le disposizioni del paragrafo 1 *b*) si applicano al reddito che detta persona ricava da fonti situate in Irlanda.

Il reddito che una persona fisica residente in Irlanda ricava da fonti situate nel Regno Unito va considerato come reddito proveniente da fonti situate in Irlanda se detto reddito non è assoggettato all'imposta sul reddito del Regno Unito.

3. Ai fini del presente articolo, gli utili o remunerazioni conseguiti in dipendenza dell'esercizio di una professione o impiego in uno Stato contraente sono considerati come redditi derivanti da fonti situate in tale Stato contraente, e le prestazioni di una persona fisica, la quale svolge la sua attività totalmente o principalmente su navi o aeromobili devono considerarsi compiute nello Stato contraente nel quale è situata la direzione effettiva dell'impresa.

Articolo 22

Agevolazioni di carattere personale per i non residenti

1. Le persone fisiche che sono residenti dell'Italia godono, ai fini dell'applicazione dell'imposta irlandese, delle stesse deduzioni, esenzioni e riduzioni di carattere personale di cui godono i cittadini irlandesi non residenti in Irlanda.

2. Le persone fisiche che sono residenti dell'Irlanda godono, ai fini dell'applicazione della imposta italiana, delle stesse deduzioni, esenzioni e riduzioni di carattere personale di cui godono i nazionali italiani non residenti in Italia.

Articolo 23

Non discriminazione

1. I nazionali di uno Stato contraente non sono soggetti nell'altro Stato contraente ad alcuna tassazione od obbligo ad essa relativo diversi o più onerosi di quelli cui sono o possono essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.

2. Il termine « nazionali » designa:

a) per quanto riguarda l'Irlanda, tutti i cittadini dell'Irlanda e tutte le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità alla legislazione in vigore in Irlanda;

b) per quanto riguarda l'Italia, coloro che hanno la nazionalità italiana e tutte le persone giuridiche, società di persone ed associazioni costituite in conformità alla legislazione in vigore in Italia.

3. La tassazione di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere conseguita in questo altro Stato con criteri meno favorevoli della tassazione delle imprese di detto altro Stato che svolgono la stessa attività.

4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale è in tutto od in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono soggette nel primo Stato contraente ad alcuna tassazione od obbligo ad essa relativo diversi o più onerosi di quelli cui sono o possono essere assoggettate le altre imprese della stessa natura di detto primo Stato.

5. Le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate nel senso che esse facciano obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni personali, abbattimenti alla base e riduzioni d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione al loro stato civile o alle loro responsabilità familiari, né che esse facciano obbligo all'Irlanda di accordare ai nazionali dell'Italia le riduzioni o esenzioni previste dalle disposizioni del « Finance (Profits of Certain Mines) (Temporary Relief from Taxation) Act, 1956 (No 8 of 1956) », e successive modificazioni, o dalla parte II del « Finance (Miscellaneous Provisions) Act, 1956 (No 47 of 1956) », e successive modificazioni, o dal capitolo II o capitolo III della parte XXV del « Income Tax Act, 1967 (No 6 of 1967) ».

6. Le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate nel senso che apportino modifiche all'applicazione in Italia della imposta sulle società prelevata in conformità della legislazione italiana.

7. Ai fini del presente articolo, il termine « tassazione » designa le imposte di ogni genere o denominazione.

Articolo 24

Procedura amichevole

1. Quando un residente di uno degli Stati contraenti ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una tassazione non conforme alle disposizioni della presente convenzione, egli può, indipendentemente dai mezzi di gravame previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui egli è residente. Il reclamo deve essere presentato nel termine di due anni dalla data della notifica o della ritenuta alla fonte dell'imposta oppure nel termine di due anni dalla entrata in vigore della presente convenzione, secondo quale dei due termini sia posteriore.

2. Detta autorità competente farà del suo meglio, se il ricorso le appare fondato e se essa stessa non è in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, per regolare il caso attraverso un accordo amichevole con l'autorità competente dell'altro Stato contraente al fine di evitare una tassazione non conforme alle disposizioni della convenzione.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere attraverso un accordo amichevole le difficoltà ed i dubbi che potranno sorgere in ordine all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione. Esse possono altresì consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla presente convenzione.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra di loro al fine di pervenire agli accordi indicati nei paragrafi precedenti. Se per raggiungere detti accordi appare consigliabile uno scambio orale dei rispettivi punti di vista, tale scambio può avere luogo in seno ad una commissione composta di rappresentanti delle autorità competenti degli Stati contraenti.

Articolo 25

Scambio di informazioni

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente convenzione e quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte previste dalla convenzione nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono è conforme alla convenzione. Le informazioni così scambiate saranno tenute segrete e non potranno essere comunicate che alle persone o alle autorità incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte che formano oggetto della presente convenzione.

2. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 1 possono essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo:

a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione od alla propria prassi o a quella dell'altro Stato contraente;

b) di fornire informazioni che non possono essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;

c) di trasmettere informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, industriali, professionali o processi commerciali oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

Articolo 26

Funzionari diplomatici e consolari

Le disposizioni della presente convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole generali di diritto internazionale o di accordi particolari.

Articolo 27

Entrata in vigore

1. La presente convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma appena possibile.

2. La presente convenzione entrerà in vigore dopo lo scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni avranno effetto:

a) In Irlanda:

i) in ordine all'imposta sul reddito (compresa la sovraimposta) per gli anni imponibili che iniziano il, o successivamente al, 6 aprile 1967;

ii) in ordine all'imposta sugli utili delle società, per i periodi contabili che iniziano il, o successivamente al, 1° aprile 1967, e per la frazione dei periodi contabili non completata a tale data;

b) In Italia:

in ordine alle imposte italiane per gli anni imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio 1967.

Articolo 28

Denuncia

La presente convenzione rimarrà in vigore indefinitamente, ma ciascuno Stato contraente può denunciare la convenzione per via diplomatica notificandone la

cessazione con un preavviso minimo di sei mesi prima della fine di ciascuno anno solare successivo all'anno 1971. In tal caso la convenzione cesserà di avere efficacia:

a) In Irlanda:

i) in ordine all'imposta sul reddito (compresa la sovraimposta) per gli anni imponibili che iniziano il, o successivamente al, 6 aprile dell'anno successivo a quello in cui la notifica è stata fatta;

ii) in ordine alle imposte sugli utili delle società, per i periodi contabili che iniziano il, o successivamente al, 1° aprile dell'anno successivo a quello in cui la notifica è stata fatta per la frazione dei periodi contabili non completata a tale data.

b) In Italia:

in ordine alle imposte italiane per gli anni imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la notifica è stata fatta.

In fede di ciò i plenipotenziari dei due Stati contraenti, debitamente autorizzati, hanno firmato la presente convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto in duplice esemplare a Dublino l'11 giugno 1971, nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica italiana
Aldo Moro

Per il Governo di Irlanda
Patrick J. Hillery

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE FRA L'ITALIA E L'IRLANDA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO.

Il Governo della Repubblica italiana
ed
Il Governo d'Irlanda

Riferendosi alla convenzione da loro stipulata per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito firmata oggi, hanno convenuto di adottare le ulteriori seguenti disposizioni che formeranno parte integrante della predetta convenzione:

Articolo 1

a) Quando un articolo della presente convenzione prevede (con o senza condizioni) che il reddito percepito da un residente di uno Stato contraente, proveniente da fonti situate nell'altro Stato contraente, sia tassabile soltanto nel detto primo Stato o che sia assoggettato ad imposta nell'altro Stato con aliquota ridotta e, ai sensi della legge in vigore nel detto primo Stato, il citato reddito è soggetto a tassazione con riferimento all'ammontare che viene rimesso o ricevuto in quello Stato e non con riferimento al suo ammontare totale, allora l'esenzione o la riduzione di aliquota accordata nell'altro Stato ai sensi di siffatto articolo si applicherà soltanto a quella parte di reddito che viene rimessa o ricevuta nel detto primo Stato.

b) L'articolo 7, relativo agli utili derivanti dall'esercizio di aeromobili in traffico internazionale, avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 1960.

c) (i) Se ai sensi del capitolo IV della parte XXV del « Income Tax Act », 1967 (no. 6 of 1967) (qui di seguito indicato come « prima legge »), o ai sensi del capitolo I della parte XXV di detto « Act » (qui di seguito indicato come « seconda legge »), l'imposta sugli utili di una società non è dovuta sull'intero ammontare di tali utili, per il dividendo derivante da siffatti utili versati da detta società ad una società che è residente in Italia e che possiede direttamente almeno il 51 per cento del patrimonio della società che paga i dividendi, l'Italia accorderà la deduzione della imposta irlandese che sarebbe stata pagata in mancanza, a seconda del caso, della prima o della seconda legge, in conformità alle disposizioni dell'articolo 21.

(ii) Il precedente sub-paragrafo (i) non avrà effetto in relazione ai dividendi pagati in dipendenza di utili realizzati, nel caso della prima legge, dopo il 5 aprile 1980, e, nel caso della seconda legge, dopo il 25 novembre 1933.

Articolo 2

Questo protocollo sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma.

Esso entrerà in vigore contemporaneamente alla convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito firmata oggi e avrà la stessa durata della convenzione in conformità agli articoli 27 e 28 della convenzione stessa.

In fede di che i plenipotenziari dei due Stati contraenti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente protocollo ed apposto i loro sigilli.

Fatto in duplice esemplare a Dublino l'11 giugno 1971, nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica italiana
Aldo Moro

Per il Governo di Irlanda
Patrick J. Hillery

Visto, *il Ministro per gli affari esteri*
Moro

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1974, n. 584.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 47 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio è aggiunto il seguente:

Economia delle aziende pubbliche.

L'art. 52, relativo all'elenco degli insegnamenti del corso di laurea in lettere, è modificato nel senso che l'insegnamento di storia dell'arte medioevale e moderna viene sdoppiato nei due seguenti insegnamenti:

Storia dell'arte medioevale;
Storia dell'arte moderna.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1974
Atti di Governo, regisro n. 7, *foglio n.* 4. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1974, n. **585.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2170, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Presso la facoltà di medicina veterinaria sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in biochimica marina, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Scuola di specializzazione in biochimica marina

Art. 422. — Presso la facoltà di medicina veterinaria è istituita una scuola biennale di specializzazione in biochimica marina.

Art. 423. — Scopo della scuola è quello di fornire agli iscritti le cognizioni scientifiche e tecniche necessarie per svolgere l'attività di biochimico nel campo dell'ecologia marina, della produttività, del controllo igienico-sanitario, di qualità e delle utilizzazioni industriali delle risorse biologiche marine.

La scuola conferirà a tal fine il diploma di specialista in biochimica marina ai sensi dell'art. 196 del presente statuto.

Art. 424. — Direttore della scuola è il titolare della cattedra di biochimica della facoltà di medicina veterinaria dell'Università di Bologna, o in mancanza, un professore di ruolo nominato dalla facoltà di medicina veterinaria per un anno e sempre riconfermabile.

A norma dell'art. 186 egli presiede il consiglio della scuola, vigila sul buon funzionamento di essa ed è tenuto a dare comunicazione al preside della facoltà di medicina veterinaria di tutti gli atti e di tutte le deliberazioni del consiglio da lui presieduto.

Art. 425. — Alla scuola possono iscriversi i laureati in medicina veterinaria, chimica, chimica industriale, scienze biologiche, scienze naturali, farmacia, scienze agrarie, scienza delle produzioni animali, chimica e tecnologie farmaceutiche, scienze geologiche, medicina e chirurgia.

Il numero massimo degli iscritti viene stabilito dal consiglio della scuola ed approvato dal consiglio di facoltà.

Art. 426. — Per il conseguimento del titolo di specialista è obbligatoria la frequenza alle lezioni, alle esercitazioni, alle conferenze, ai colloqui tenuti espressamente per il corso in oggetto. E' altresì obbligatorio l'internato della durata di sei mesi. L'internato potrà essere svolto presso l'istituto di biochimica o il laboratorio di biochimica marina del centro studi di Cesenatico o in altro istituto o laboratorio previa approvazione del consiglio.

Art. 427. — Gli insegnamenti avranno carattere cattedratico e potranno essere svolti in quella diversa forma ed in quella sede che le esigenze di ciascuna disciplina consigliano.

Art. 428. — Gli insegnamenti impartiti nella scuola sono i seguenti:

1° *Anno*:

Oceanografia fisica e chimica;
Biochimica dei vegetali acquatici;
Biochimica degli animali acquatici;
Biochimica analitica;
Istochimica;
Biochimica ecologica;

2° *Anno*:
Chimica fisiologica degli animali acquatici;
Biochimica dei prodotti della pesca;
Biochimica microbiologica;
Patologia biochimica degli animali acquatici;
Biochimica farmacologica e tossicologica;
Biochimica applicata alle zone di pesca.

Art. 429. — I docenti dei singoli insegnamenti sono nominati per incarico, anno per anno, dal consiglio di facoltà su proposta del direttore della scuola.

Art. 430. — Alla fine del 1° anno si sostengono i seguenti esami di profitto:
Oceanografia fisica e chimica;
Biochimica dei vegetali acquatici;
Biochimica degli animali acquatici;
Biochimica analitica;
Istochimica;
Biochimica ecologica.

Alla fine del 2° anno si sostengono i seguenti esami di profitto:
Chimica fisiologica degli animali acquatici;
Biochimica dei prodotti della pesca;
Biochimica microbiologica;
Patologia biochimica degli animali acquatici;
Biochimica farmacologica e tossicologica;
Biochimica applicata alle zone di pesca.

Art. 431. — L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta svolta dal candidato su argomento da lui scelto con approvazione del direttore della scuola, di fronte alla commissione di diploma costituita a norma dell'art. 191, primo comma, dello statuto dell'Università di Bologna.

Art. 432. — Le tasse e sopratasse da pagarsi dagli iscritti alla scuola sono le stesse stabilite dalla legge per gli iscritti alla facoltà di medicina veterinaria.

Il contributo annuo che gli iscritti debbono corrispondere per le esercitazioni pratiche e per le prestazioni di qualunque natura di cui usufruiscono durante l'anno di studio, è stabilito anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Università, uditi il consiglio di facoltà e il senato accademico.

Art. 433. — Al finanziamento della scuola viene provveduto oltre che con introiti di cui all'articolo precedente, con eventuali contributi dei Ministeri interessati e del consorzio per il centro universitario di studi e ricerche sulle risorse biologiche marine di Cesenatico che intendono cooperare all'attuazione dei fini che la scuola si propone di conseguire.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1974
Atti di Governo, registro n. 7, *foglio n.* 2. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1974, n. 586.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1952, n. 1207, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 23, relativo alle modalità degli esami di laurea in giurisprudenza, è abrogato e sostituito dal seguente:

« L'esame di laurea consiste nella discussione orale, in seduta di laurea, di una dissertazione scritta su tema approvato dall'insegnante della materia, depositato in segreteria in duplice copia, almeno venti giorni prima del termine fissato per l'inizio degli esami di laurea ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1974
Atti di Governo, registro n. 7, *foglio n.* 28. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1974, n. 587.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 35 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:

Storia dell'arte bizantina;
Storia della lingua greca;
Antropologia culturale;
Archeologia e topografia medioevale;
Dialettologia italiana;
Letteratura comparata;
Linguistica generale;
Storia della civiltà arabo-islamica.

Nello stesso elenco gli insegnamenti di « Filologia umanistica » e « Storia della letteratura latina medioevale » mutano la denominazione rispettivamente in quella di « Filologia e letteratura umanistica » e in « Lingua e letteratura latina medioevale ».

Art. 36 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti i seguenti:

Filosofia della religione;
Psicologia applicata.

Art. 43 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere sono aggiunti i seguenti:

Lingue e letterature latino-americane;
Letteratura comparata;
Linguistica generale;
Storia della civiltà arabo-islamica.

Art. 48 (ex 35) - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

Malattie dell'apparato digerente;
Fisioterapia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1974
Atti di Governo, registro n. 7, *foglio n.* 1. — SCIARRETTA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 luglio 1974.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Abruzzi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 settembre 1971, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Abruzzi »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro effettivo, dott. Giuseppe Gizzi;

Vista la designazione effettuata dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dirigente superiore dott. Ennio Quirino Facchini è nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Abruzzi, in sostituzione del dott. Giuseppe Gizzi.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 17 luglio 1974

LEONE

RUMOR — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *ottobre* 1974
Registro n. 9 *Presidenza, foglio n.* 41

(9367)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1974.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Lombardia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 1971, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Lombardia »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro effettivo, vice prefetto dott. Vincenzo Vicari;

Vista la designazione sostitutiva del Ministero dell'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dirigente superiore dell'Amministrazione civile dell'interno dott. Alfio Licandro è nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Lombardia, in sostituzione del dott. Vincenzo Vicari.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 11 settembre 1971

LEONE

RUMOR — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *ottobre* 1974
Registro n. 9 *Presidenza, foglio n.* 57

(9368)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 novembre 1974.

Scioglimento del consiglio comunale di Isola della Scala.

Al Presidente della Repubblica

Nelle elezioni del 7 giugno 1970 per il rinnovo del consiglio comunale di Isola della Scala (Verona), cui la legge assegna 30 membri, una lista ottenne la maggioranza assoluta dei seggi.

Profondi contrasti, sin dall'inizio, si manifestarono, però, in seno al raggruppamento di maggioranza compromettendo il normale funzionamento dell'ente.

La crisi, poi, si aggravava ulteriormente a seguito delle dimissioni rassegnate dal sindaco e dagli assessori, delle quali prendeva atto il consiglio comunale nella riunione del 19 aprile 1974.

In tale riunione il consiglio comunale, dopo due successive votazioni e quella di ballottaggio, non riusciva ad eleggere il sindaco in quanto nessun candidato otteneva la maggioranza assoluta dei voti.

La successiva seduta di seconda convocazione, fissata per il 27 aprile 1974, andava deserta per mancanza del numero legale.

In tale situazione allo scopo di porre il consiglio comunale di Isola della Scala di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dalla inosservanza di precisi obblighi di legge, il prefetto, con provvedimento in data 18 maggio 1974, notificato a tutti i consiglieri, convocava d'ufficio il civico consesso per i giorni 27 maggio c.a. e 1° giugno c.a. per l'elezione del sindaco e della giunta, con l'esplicita diffida, notificata ai singoli consiglieri, per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale che, qualora anche tali adunanze fossero riuscite infruttuose, egli avrebbe promosso i provvedimenti di rigore previsti dalla predetta disposizione.

Neppure tale tentativo sortiva l'effetto voluto, in quanto anche tali adunanze andavano deserte per mancanza del prescritto *quorum* di presenti.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto consiglio ha persistito, nonostante formale diffida, nel violare un tassativo obbligo di legge, e che la conseguente paralisi funzionale costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'ente, con rapporto in data 18 giugno 1974, n. 558/Gab., ha proposto, a norma del citato art. 323, lo scioglimento del consiglio stesso, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Isola della Scala (Verona) in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 26 luglio 1974.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Isola della Scala (Verona) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Francesco De Matteis.

Roma, addì 8 novembre 1974

Il Ministro per l'interno: TAVIANI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Isola della Scala (Verona) non è riuscito a provvedere alla sostituzione del sindaco e della giunta dimissionari, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 26 luglio 1974;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Isola della Scala (Verona) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco De Matteis è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1974

LEONE

TAVIANI

(9369)

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1974.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Vico nel Lazio.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Frosinone per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 3 marzo 1970 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'abitato e le zone circostanti site nell'ambito del territorio comunale di Vico nel Lazio;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Vico nel Lazio;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del comune di Vico nel Lazio, che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché l'antico abitato di Vico nel Lazio, arroccato su un'altura, con belle mura castellane, con caratteristici torrioni ed antiche porte, con pittoresche vie e vicoli fiancheggiati da antiche abitazioni, poste anche a gradoni lungo il pendio del colle, forma tutto un complesso di cose immobili aventi valore estetico e tradizionale; tale complesso pittoresco, posto a dominio di un colle e circondato dal verde prevalentemente di ulivi, che gli fanno corona, costituisce anche un suggestivo panorama con quadri naturali di particolare bellezza, visibili da luoghi pubblici. Nell'abitato e nelle zone circostanti esistono punti di visuale aperti al pubblico, quali piazze e strade, dai quali, data la loro elevata posizione, si gode un vasto panorama verso valle e verso i monti Ernici;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Vico nel Lazio ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

entro una fascia perimetrale all'agglomerato urbano per una profondità di ml. 100 a valle dell'abitato, dal ciglio esterno della circonvallazione formata da via Roma, porta Garibaldi, viale P. Sterbini e porta Cavour fino a piazza S. Giorgio, piazza XXIV Maggio fino a via Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Frosinone.

La soprintendenza ai monumenti di Roma curerà che il comune di Vico nel Lazio, provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 20 settembre 1974

p. *Il Ministro*: LENOCI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI FROSINONE

Verbale n. 18

Oggi, 3 marzo 1970, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Frosinone, si è riunita la commissione provinciale di Frosinone per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche per discutere il seguente ordine del giorno:

(*Omissis*).

4) VICO NEL LAZIO: abitato e zone circostanti, vincolo panoramico;

(*Omissis*).

La commissione provinciale di Frosinone per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche;

Visto che l'antico abitato di Vico nel Lazio, arroccato su un'altura, con belle mura castellane, con caratteristici torrioni ed antiche porte, con pittoresche vie e vicoli fiancheggiati da antiche abitazioni, poste anche a gradoni lungo il pendio del colle, forma tutto un complesso di cose immobili aventi notevole valore estetico e tradizionale;

Propone a maggioranza, astenuto l'assessore delegato del comune, di sottoporre a vincolo, ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'abitato e le zone circostanti, comprese entro una fascia perimetrale all'agglomerato urbano per una profondità di ml. 100 a valle dell'abitato, dal ciglio esterno della circonvallazione formata da via Roma, porta Garibaldi, viale P. Sterbini e porta Cavour fino a piazza S. Giorgio, piazza XXIV Maggio fino a via Roma.

(*Omissis*).

(8809)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1974.

Rinnovo della commissione amministratrice del consorzio fitosanitario obbligatorio di Reggio Emilia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'applicazione della citata legge 18 giugno 1931, n. 987, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1962, con il quale il consorzio provinciale frutticoltori di Reggio Emilia è stato trasformato in consorzio obbligatorio ai sensi dell'art. 11, lettera *b*), della citata legge 18 giugno 1931, n. 987, per l'esecuzione delle lotte fitosanitarie dichiarate obbligatorie;

Visto il decreto ministeriale 4 gennaio 1971, con il quale è stata nominata la commissione amministratrice di detto consorzio;

Ravvisata la necessità di provvedere al rinnovo della commissione in parola, in conformità a quanto disposto dall'art. 2 della legge 11 agosto 1960, n. 870;

Sentite le organizzazioni delle categorie interessate;

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte della commissione amministratrice del consorzio fitosanitario obbligatorio di Reggio Emilia:

a) il direttore dell'osservatorio per le malattie delle piante di Modena;

b) il capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura di Reggio Emilia;

c) il dott. Carlo Salvioli Mariani, il dott. Alessandro Magnanini e il p.a. Guelfo Benzi, in rappresentanza degli imprenditori agricoli non coltivatori diretti;

d) il sig. Rebello Alberti, il sig. Vincenzo Bertozzi ed il p.a. Corrado Subazzoli, in rappresentanza degli imprenditori coltivatori diretti;

e) il sig. Ugo Scaltriti, il sig. Silvio Corradini ed il sig. Alberto Fornaciari, in rappresentanza dei mezzadri o coloni;

f) il dott. Tommaso Favali ed il p.a. Emilio Barchi, tecnici agricoli designati rispettivamente dal consiglio dell'ordine dei dottori agronomi e dal collegio dei periti agrari di Reggio Emilia.

Art. 2.

Il dott. Carlo Salvioli Mariani e il sig. Reibello Alberti sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del consorzio predetto.

Roma, addì 30 settembre 1974

Il Ministro: BISAGLIA

(9013)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1974.

Sostituzione di un membro del collegio sindacale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 6 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, nel testo modificato dal decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, concernente la composizione e le competenze del collegio sindacale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il proprio decreto 6 luglio 1973, con il quale il dott. Alberto Ghergo è stato nominato membro effettivo del predetto collegio in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerato che il dott. Alberto Ghergo, nominato presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie con decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1974, è, in tale qualità, membro di diritto del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai sensi dell'art. 3, n. 8, del precitato regio decreto 6 luglio 1933;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione del dott. Alberto Ghergo nella carica di membro del collegio sindacale;

Decreta:

Il dott. Valerio Rossi, dirigente superiore, è nominato membro effettivo del collegio sindacale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in sostituzione del dott. Alberto Ghergo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1974

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(9280)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1974.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Bari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 4 settembre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1974, registro n. 2, foglio n. 81, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Bari;

Vista la nota 1° febbraio 1974, n. 247, con la quale l'associazione sindacale Intersind, delegazione di Puglia e Lucania, prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione, perché dimissionario, il proprio rappresentante dott. Luigi Lanna con il dottor Renato Fraticelli;

Vista la lettera del 1° agosto 1974, con la quale il dottor Luigi Lanna rassegna le proprie dimissioni da membro della commissione predetta;

Decreta:

Il dott. Renato Fraticelli è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Bari, quale rappresentante dei datori di lavoro (Intersind), in sostituzione del dott. Luigi Lanna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(8860)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1974.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Belluno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 4 febbraio 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1972, registro n. 4, foglio n. 205;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Belluno presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Curatolo dott. Vincenzo, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Salerno dott. ing. Giuseppe, rappresentante del genio civile;

Scerman Giordano, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Penso dott. Mario, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Speranza Severino, Massenz Luciano, Baldo cav. Felice, Munaro Mario, Manfroi Angelo, Viale Adelchi e Piccirilli Mario, rappresentanti dei lavoratori;

Neri Mario, Zorzi Giuseppe, Zampieri Renzo e Carnielli Tomaso, rappresentanti dei datori di lavoro;

Osti dott. Adolfo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(8851)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1974.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Vercelli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1972, registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1972, registro n. 4, foglio n. 211;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Vercelli presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Garofalo dott. Angelo, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Migliaro geom. Aldo, rappresentante del genio civile;

Balocco dott. Antonio, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Dalla Zonca dott. Giuseppe, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Sironi Giulio, Berardi Sauro, Pella Adelio, Ghisio Francesco, Coralli Franco, Crivellaro Orfeo e Cortese Luigi, rappresentanti dei lavoratori;

La Rocca dott. Michele, Jon Scotta rag. Guido, Roncarolo cav. Luigi e Coda cav. Eclanto, rappresentanti dei datori di lavoro;

Tagliabò Bruno, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(8850)

DECRETO MINISTERIALE 12 ottobre 1974.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Imperia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 10 marzo 1971, registro n. 3, foglio n. 320;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Imperia presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Lucchese dott. Domenico, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Laura geom. Guido, rappresentante del genio civile;

Ardizzone dott. Renzo, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Luvoni dott. Giuseppe, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Surico Nicola, Torelli Enrico, Aicardi Enzo, Pullia Franco, Boero Annamaria, Gandolfo Giovanni e Pace Bruno, rappresentanti dei lavoratori;

Antellini prof. Oddo, Astraldi dott. Giorgio, Zaccarini Manlio e Frontero Tommaso, rappresentanti dei datori di lavoro;

Gobello dott. Giovanni, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(8853)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1974.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Jodor B » e della categoria « Jodor B piperazina » entrambe nella confezione flacone gocce da g 35, della ditta Farmacon S.r.l., in Novara, cedute alla ditta Laboratorio farmaceutico E. Barlocco S.r.l., in Genova. (Decreto di revoca n. 4457/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 21 aprile 1953 e 23 giugno 1956 nonchè il comunicato A.C.I.S. in data 29 ottobre 1954, con i quali vennero registrate ai numeri 7673 e 7673/B, rispettivamente la specialità medicinale denominata Jodor B (flacone gocce g 35) e la sua categoria Jodor B piperazina (flacone gocce g 35) a nome della ditta Farmacon S.r.l. con sede in Novara, via Gautieri, 9, prodotta nella officina della ditta stessa;

Vista la scrittura privata, in data 29 novembre 1969, registrata a Novara il 2 dicembre 1969 al n. 14245, con la quale la specialità medicinale e la categoria suddetta vennero acquistate dalla ditta Laboratorio farmaceutico E. Barlocco S.r.l. con sede in Genova, via P. Berghini, 28/b.1;

Accertato che la ditta Laboratorio farmaceutico E. Barlocco S.r.l. non ha ottenuto la registrazione a proprio nome di tali prodotti non avendo la stessa ottemperato a produrre la documentazione di rito;

Considerato che la ditta interessata non ha provveduto a corrispondere negli ultimi cinque anni, al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Jodor B nonchè della sua categoria Jodor B piperazina, entrambe nella confezione flacone gocce da g 35, registrate ai numeri 7673 e 7673/B, rispettivamente in data 29 ottobre 1954 e 23 giugno 1956 a nome della ditta Farmacon S.r.l. con sede in Novara, via Gautieri, 9, cedute con atto privato del 29 novembre 1969 alla ditta Laboratorio farmaceutico E. Barlocco S.r.l. con sede in Genova, via P. Berghini, 28/b.1

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni, devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni ed il medico provinciale di Genova è anche incaricato della notifica alla ditta Laboratorio farmaceutico E. Barlocco S.r.l. attuale proprietaria dei prodotti in questione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1974

Il Ministro: COLOMBO

(8805)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1974.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto dell'Ente nazionale assistenza e previdenza farmacisti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1956, n. 1719;

Visto il proprio decreto in data 16 marzo 1973, con il quale sono stati ricostituiti il consiglio di amministrazione ed il collegio dei sindaci dell'Ente predetto;

Vista la nota con la quale il Ministero della sanità ha designato quale proprio rappresentante nel consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti il prof. Francesco Pinto in sostituzione del dott. Guido Carotenuto collocato a riposo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il prof. Francesco Pinto è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti in qualità di rappresentante del Ministero della sanità, ed in sostituzione del dott. Guido Carotenuto, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(9394)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1974.

Nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale.

IL MINISTRO PER IL TESORO
PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 22 del vigente statuto dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, relativo alla composizione ed alle modalità di nomina dei componenti il collegio sindacale dell'Istituto medesimo;

Considerato che con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1973 vengono a scadere il sindaco effettivo ed il sindaco supplente di nomina ministeriale e che occorre, pertanto, provvedere al rinnovo delle cariche stesse, per il prossimo biennio;

Decreta:

Il dott. Furio Agostini e la dott.ssa Giulia Troncellito sono nominati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, per il biennio 1974-75.

I predetti resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1975.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1974

Il Ministro: COLOMBO

(9341)

DECRETO MINISTERIALE 14 novembre 1974.

Nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto di credito fondiario della Regione marchigiana.

IL MINISTRO PER IL TESORO
PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante norme per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 1° febbraio 1960, n. 151, che ha eretto in ente morale l'Istituto di credito fondiario della Regione marchigiana, con sede in Ancona, e ne ha approvato lo statuto;

Visto l'art. 22 del vigente statuto dell'Istituto in parola, relativo alla composizione ed alle modalità di nomina del collegio sindacale dell'Istituto medesimo;

Considerato che con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1973 vengono a scadere il sindaco effettivo ed il sindaco supplente di nomina ministeriale e che occorre, pertanto, provvedere al rinnovo delle cariche stesse, per il prossimo triennio;

Decreta:

Il dott. Giacomo Di Giacomo ed il dott. Gabriele Di Martino sono nominati, rispettivamente, sindaco effettivo con funzioni di presidente e sindaco supplente dell'Istituto di credito fondiario della Regione marchigiana, con sede in Ancona.

I predetti dureranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1976.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 novembre 1974

Il Ministro: COLOMBO

(9340)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1974.

Nomina del direttore generale della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 33 dello statuto della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare, approvato con regio decreto 13 maggio 1940, n. 818, e successive modificazioni;

Visto l'art. 5 del regolamento del personale della Cassa medesima;

Considerato che il posto di direttore generale della Cassa si è reso vacante a seguito del raggiungimento dei limiti di età dell'avv. Giuseppe Alagna;

Vista la deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa predetta nella seduta dell'11 novembre 1974 con la quale è stata proposta una terna di nominativi per la scelta del direttore dell'ente medesimo;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina del direttore della Cassa;

Decreta:

Il dott. Errico Michesi è nominato direttore della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(9393)

DECRETO MINISTERIALE 21 novembre 1974.

Ricostituzione del collegio dei sindaci della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie, approvato con regio decreto 13 maggio 1940, n. 819;

Viste le modifiche apportate allo statuto predetto con la delibera commissariale 10 settembre 1949, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1949, n. 1091;

Visto il proprio decreto 11 marzo 1971, concernente la costituzione del collegio dei sindaci della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie;

Considerato che per decorso triennio occorre procedere alla ricostituzione del collegio dei sindaci dell'ente predetto;

Visto l'art. 31 dello statuto della Cassa, il quale dispone che i rappresentanti degli armatori e della gente del mare devono essere designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale;

Viste le risultanze degli atti istruttori per la individuazione delle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale delle categorie interessate;

Viste le designazioni effettuate dalle organizzazioni sindacali di categoria e dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il collegio dei sindaci della Cassa marittima tirrena per gli infortuni sul lavoro e le malattie è ricostituito come segue:

Presidente:

Calderini ing. Italo, designato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Membri:

Pinello cap. fregata Giacinto, designato dal Ministro per la marina mercantile;

Ambrosino rag. Ottavio, designato dal Ministro per il tesoro;

Rossello dott. Lucio, in rappresentanza degli armatori da traffico;

Cecon Franco, in rappresentanza della gente di mare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 novembre 1974

Il Ministro: BERTOLDI

(9392)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

(*Opera Sila*)

Con decreto ministeriale 27 agosto 1974, n. 6454/4358, registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1974, registro n. 20 Agricoltura, foglio n. 350, sono stati determinati nella misura di L. 101.603 (lire centounomilaotto) gli interessi per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1973, relativi alla indennità riliquidata con decreto ministeriale 5 novembre 1973, n. 6446/4350, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 14 del 16 gennaio 1974, per i terreni espropriati in forza del decreto presidenziale 24 dicembre 1951, n. 1478 (*Gazzetta Ufficiale* n. 299/s.o.4 del 31 dicembre 1951), al nome della ditta Sprovieri Michele fu Angelo e Sprovieri Vincenzo di Michele e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di lire 100.000 (lire centomila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria, sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 ed 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Roma, addì 11 novembre 1974

(9124)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto presidenziale 14 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1974, registro n. 66 Istruzione, foglio n. 312, è stato accolto, salvo gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione, il ricorso straordinario prodotto il 29 luglio 1972 dal sig. Bona Giovannino avverso la mancata concessione dell'assegno di studio universitario per l'anno accademico 1971-72 al figlio Antonio, deliberata dal commissario governativo dell'opera del Politecnico di Torino con provvedimento in data 5 aprile 1972.

(9324)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, n. 1078, registrato alla Corte dei conti, addì 23 ottobre 1974, registro n. 17 Lavori pubblici, foglio n. 97, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal geom. Gastone Trinchi titolare dell'omonima impresa corrente in Rieti, avverso la deliberazione n. 407 della giunta provinciale di Rieti adottata nella seduta del 17 aprile 1973 e notificata il 12 giugno 1973, con la quale è stata revocata alla detta impresa Trinchi l'aggiudicazione dell'appalto conseguente alla licitazione privata, relativa ai lavori di costruzione di stabili ed impianti elettrici presso l'ospedale psichiatrico provinciale di Rieti, il quale considerando come non avvenuta l'aggiudicazione, ha incamerato la cauzione provvisoria.

(9308)

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1974, registro n. 16 Lavori pubblici, foglio n. 276, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto in data 15 luglio 1971 dal sig. Giancaterina Luigi avverso l'ordinanza del provveditore alle opere pubbliche de L'Aquila 17 giugno 1971, n. 3977, con la quale venne ingiunto allo stesso Giancaterina Luigi di adeguare alle norme di edilizia asismica un immobile da lui eseguito in violazione al regio decreto 22 novembre 1937, n. 2105 e alla legge 25 novembre 1962, n. 1684.

(9263)

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1974, registro n. 16 Lavori pubblici, foglio n. 277, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto in data 15 luglio 1971 dal sig. Lupiani Luigi avverso il decreto del provveditore alle opere pubbliche de L'Aquila 22 giugno 1971, n. 20435, con il quale venne ordinato allo stesso Lupiani di demolire un immobile da lui eseguito in violazione delle norme di edilizia antisismica di cui al regio decreto 22 novembre 1937, n. 2105 e alla legge 25 novembre 1962, n. 1684.

(9264)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Cagliari

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze, 23 settembre 1974 è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona della superficie complessiva di mq 186.757, sita per mq 72.512 in località « La Plaia » e per mq 114.245 in località « Su Siccu » inscritta al N.C.T. ed al N.C.E.U. del comune di Cagliari.

(9173)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1974, registro numero 66 Finanze, foglio n. 287, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario per revocazione prodotto il 21 aprile 1970 dal sottotenente a titolo onorifico della guardia di finanza Fontana Gregorio, classe 1896, inteso a « far modificare » un'affermazione contenuta nel parere consultivo n. 838/69 emesso il 16 ottobre 1969 dal Consiglio di Stato in adunanza generale.

(9252)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di consumo « Combattenti e reduci di Balbiano » già « Tra combattenti di Balbiano della sezione di Balbiano di Colturano dell'Associazione nazionale combattenti », in Balbiano di Colturano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 11 novembre 1974 il rag. Beniamino Pomes è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di consumo « Combattenti e reduci di Balbiano » già « Tra combattenti di Balbiano della sezione di Balbiano di Colturano dell'Associazione nazionale combattenti », in Balbiano di Colturano (Milano), in sostituzione del dott. Antonio Franzone, deceduto.

(9263)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edile Romagna « C.E.R. », in Forlì, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 11 novembre 1974 il dott. Romano Di Gianni è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edile Romagna « C.E.R. », a responsabilità limitata, con sede in Forlì, in sostituzione del dott. Sergio Minardi, deceduto, con l'incarico di provvedere alla chiusura della procedura di liquidazione.

(9264)

Scioglimento della società cooperativa a r.l. « Consorzio interprovinciale cooperative agricole », in Bari

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 7 novembre 1974 la società cooperativa a r.l. « Consorzio interprovinciale cooperative agricole », con sede in Bari, costituita per rogito Vito Padolecchia in data 17 settembre 1964, rep. 25944, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del prof. Pio Papa, via Podgora, 61, Bari.

(9265)

Scioglimento della società « Cooperativa dell'agricoltura ammodernata S.r.l. », in Giugliano

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 7 novembre 1974 la società « Cooperativa dell'agricoltura ammodernata s.r.l. », con sede in Giugliano (Napoli), costituita per rogito Vittorio Iazzetti in data 22 novembre 1963, rep. 10135, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Vincenzo Montuori.

(9266)

Scioglimento della società cooperativa « Edilfamiglia società cooperativa edilizia fra capi famiglie numerose a responsabilità limitata », in Altavilla Irpina.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 7 novembre 1974 la società cooperativa « Edilfamiglia società cooperativa edilizia fra capi famiglie numerose a responsabilità limitata », con sede in Altavilla Irpinia (Avellino), costituita per rogito Alfonso Capasso in data 21 luglio 1968, rep. 10687, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Salvatore Aufiero.

(9267)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 224

Corso dei cambi del 25 novembre 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	669 —	669 —	668,50	669 —	669,50	669,05	668,90	669 —	669 —	669 —
Dollaro canadese	677,70	677,70	676,90	677,70	678,50	677,75	677,40	677,70	677,70	677,60
Franco svizzero	244,50	244,50	244,50	244,50	241,50	244,40	244,70	244,50	245,50	244,50
Corona danese	114,685	114,685	144,80	114,685	113,70	114,65	114,75	114,685	114,64	114,65
Corona norvegese	124,15	124,15	124,45	124,15	123 —	124,10	124,20	124,15	124,15	124,10
Corona svedese	156,27	156,27	156,50	156,27	155 —	156,25	156,35	156,26	156,27	156,25
Fiorino olandese	260,19	260,19	259,50	260,19	256,50	260,15	260 —	260,19	260,19	260,18
Franco belga	17,8750	17,875	17,92	17,8750	17,70	17,85	17,8725	17,8750	17,87	17,86
Franco francese	142,91	142,91	143,15	142,91	142,50	142,90	142,75	142,91	142,91	142,90
Lira sterlina	1553,95	1553,95	1553,50	1553,95	1552,50	1553,90	1554,25	1553,95	1553,95	1553,95
Marco germanico	270,75	270,75	271 —	270,75	267 —	270,70	270,73	270,75	270,75	270,75
Scellino austriaco	37,81	37,81	37,70	37,81	37,40	37,80	37,81	37,81	37,81	37,80
Escudo portoghese	26,99	26,99	26,90	26,99	26,80	26,98	26,92	26,99	26,99	26,98
Peseta spagnola	11,7650	11,765	11,80	11,7650	11,72	11,75	11,7675	11,7650	11,76	11,75
Yen giapponese	2,2315	2,2315	2,24	2,2315	2,23	2,23	2,2350	2,2315	2,23	2,23

Media dei titoli del 25 novembre 1974

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	87,625
Redimibile 3,50 % 1934	100 —
» 3,50 % (Ricostruzione)	81,275
» 5 % (Ricostruzione)	84,400
» 5 % (Riforma fondiaria)	84,175
» 5 % (Città di Trieste)	83,125
» 5 % (Beni esteri)	83,575
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,475
» 5,50 % » » 1968-83	82,350
» 5,50 % » » 1969-84	87 —
» 6 % » » 1970-85	90,575
» 6 % » » 1971-86	88,625
» 6 % » » 1972-87	88,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,25
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	96,550
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	93,250
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	85,550
» 5 % (» 1° aprile 1978)	82,950
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	85,825
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,250
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	81,500
» poliennali 7 % 1978	92,100

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 25 novembre 1974

Valuta	Cambio
Dollaro USA	668,95
Dollaro canadese	677,55
Franco svizzero	244,60
Corona danese	114,717
Corona norvegese	124,175
Corona svedese	156,31
Fiorino olandese	260,095
Franco belga	17,874
Franco francese	142,93
Lira sterlina	1554,10
Marco germanico	270,74
Scellino austriaco	37,81
Escudo portoghese	26,955
Peseta spagnola	11,766
Yen giapponese	2,233

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso a due posti di coadiutore nel ruolo tecnico della carriera esecutiva dell'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077, 1078 e 1079;

Vista la legge n. 482 del 2 aprile 1968 concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Visto che nella carriera esecutiva, l'aliquota riservata ai sensi della legge 482 precitata è regolarmente coperta;

Visto il decreto ministeriale n. 72001 del 7 gennaio 1972 relativo alla ristrutturazione dei ruoli organici dell'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 12 maggio 1972;

Vista la tabella « Istituto agronomico per l'Oltremare » allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il verbale n. 85 del 29 giugno 1973 con il quale il comitato di amministrazione dell'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze ha deliberato di indire un concorso per esami a due posti di coadiutore (parametro 128) nel ruolo d'ordine della carriera esecutiva dell'Istituto stesso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a due posti di coadiutore nel ruolo tecnico della carriera esecutiva dello Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 32, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti e di cui al successivo art. 3;

3) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

4) buona condotta che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

5) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche che siano di impedimento o pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Il limite massimo di età, indicato al n. 2) del precedente art. 2, è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni nei riguardi di coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

c) per gli appartenenti alle categorie assimilate agli ex combattenti;

d) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea e dall'Etiopia, nonchè dalla Somalia che siano rimpatriati entro il 31 marzo 1950; per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri; per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; per i profughi e rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, per i profughi e rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano, ai sensi della legge 25 febbraio 1963, n. 319;

e) per il personale militare che, per conto dell'O.N.U. abbia prestato servizio in zone di intervento, ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746;

3) a 39 anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233 e all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

4) a 55 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, nonchè per le categorie assimilate;

b) per i profughi indicati al precedente n. 2) i quali siano disoccupati.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computato agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944.

I benefici di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma, e quelli di cui al terzo comma, sono cumulabili tra loro, purchè complessivamente non siano superati i 40 anni di età.

Il limite massimo di età non si applica nei confronti:

a) degli impiegati civili di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare indicato nella legge 26 marzo 1965, n. 229, che siano in possesso degli altri requisiti necessari;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 700, dovranno pervenire all'Istituto agronomico per l'Oltremare, via Cocchi n. 4, Firenze, entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita e, se nato all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita; l'aspirante che abbia superato il 32° anno di età deve indicare in base a quale dei titoli previsti dal precedente art. 3 ha diritto all'elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate anche all'estero ed i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

6) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'anno e dell'Istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) se e quali prove facoltative, fra quelle indicate nel successivo art. 7, intenda sostenere;

10) la propria residenza e l'esatto indirizzo al quale l'Istituto agronomico per l'Oltremare dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o da altro funzionario incaricato dal sindaco o, infine, dal funzionario competente a ricevere la documentazione; qualora l'aspirante si trovi all'estero, la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Firenze e consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed in un colloquio e precisamente:

1) prova scritta:

la prova consisterà nello svolgimento di un problema di aritmetica elementare;

2) prova pratica:

la prova pratica tenderà ad accertare la preparazione professionale, la capacità e l'attitudine del concorrente ad esercitare le funzioni tecniche presso i laboratori dell'Istituto agronomico per l'Oltremare;

3) colloquio:

verterà su nozioni di cultura generale in relazione al titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso;

diritti e doveri dell'impiegato;

nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato.

Art. 6.

Il punteggio è espresso in decimi.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato almeno una votazione di 7/10 nella prova scritta e di 6/10 nella prova pratica. La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto riportato nella prova scritta; il voto riportato nella prova pratica ed il voto ottenuto nella prova orale.

Art. 7.

Il candidato inoltre può chiedere di essere ammesso a sostenere prove facoltative:

a) di dattilografia;

b) di lingue straniere.

La prova facoltativa di lingua è solamente orale.

Per la prova di dattilografia il concorrente potrà conseguire un massimo di tre punti, purchè raggiunga la sufficienza di punti 1,5; per le prove di lingue un massimo di 2 punti per ogni prova, purchè raggiunga la sufficienza di un punto. Il totale dei punti ottenuti con le prove facoltative sarà sommato alla votazione complessiva di cui all'ultimo comma dell'art. 6.

Art. 8.

La commissione esaminatrice nominata con decreto ministeriale, sarà presieduta dal direttore generale dell'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze e sarà composta da due funzionari del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore a consigliere di legazione od equiparato e di due professori di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Alla commissione possono essere aggregati i membri aggiunti per particolari materie.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario direttivo dell'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze.

Art. 9.

Per sostenere la prova di esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera ferroviaria personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto valido;

g) carta di identità.

Art. 10.

Le prove di esame hanno luogo a Firenze.

Ai candidati ammessi al concorso viene comunicato, non meno di quindici giorni prima, il luogo e il diario delle prove scritte.

Della data di inizio delle prove è dato avviso, entro il termine su indicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale, l'avviso per la presentazione alla prova stessa, con l'indicazione dei voti riportati in ciascuna prova scritta, è dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui essi debbono sostenerla.

Art. 11.

I concorrenti inclusi nella graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di preferenza o di precedenza, devono fare pervenire all'Istituto agronomico per l'Oltremare, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i documenti comprovanti i titoli in questione.

In particolare:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione e coloro che appartengono alle categorie assimilate; compresi i partigiani combattenti e prigionieri di guerra, devono produrre, a seconda delle forze armate di appartenenza, la dichiarazione integrativa in carta bollata da L. 700, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

b) i reduci dalla deportazione e dall'internamento devono presentare apposita dichiarazione, in carta bollata da L. 700, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate, devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati e gli invalidi per servizio devono presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di pensione e la voce dell'invalidità, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato dalla competente autorità;

e) gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle nubili o vedove dei caduti sul lavoro devono presentare una dichiarazione dell'I.N.A.I.L., attestante che il genitore, coniuge o congiunto è deceduto per causa di lavoro;

f) i figli dei mutilati e degli invalidi, di cui alla precedente lettera *c*) devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo da L. 700, del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo da L. 700 rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di una pensione;

h) le vedove di guerra devono produrre l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale deve essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

i) gli orfani dei caduti di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate devono presentare un certificato su carta da bollo da L. 700, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio devono produrre a norma della legge 15 novembre 1965, n. 1288, una dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata, su carta bollata da L. 700, dal prefetto della provincia in cui risiedano o, se risiedono all'estero, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza su carta da bollo da L. 700.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia possono anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'africa italiana;

o) i connazionali che sono rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, devono presentare apposito attestato rilasciato dalle autorità consolari.

I connazionali che sono rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, secondo e terzo comma, della legge citata, devono presentare apposita attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

p) i decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra, devono produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato sanzioni penali, per comportamento contrario al regime fascista, devono presentare una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, in carta da bollo da L. 700, dal prefetto della provincia in cui hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali devono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) gli assistenti universitari devono produrre un certificato del rettore dell'università o dell'istituto di istruzione universitaria attestante la nomina, la continuità e la qualità del servizio prestato;

t) i coniugati con o senza prole o i capi di famiglia numerosa devono produrre lo stato di famiglia in carta da bollo da L. 700, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

u) coloro che abbiano compiuto il servizio militare di leva debbono produrre copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta da bollo da L. 700, rilasciato dalla competente autorità militare;

v) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso l'Istituto agronomico per l'Oltremare, devono produrre una attestazione dell'amministrazione in carta da bollo da L. 700, dalla quale risulti la lodevolezza del servizio prestato a qualunque titolo, per non meno di un anno presso detto Istituto.

I concorrenti che siano dipendenti civili di ruolo e non di ruolo di un'amministrazione dello Stato e che non si trovino nelle condizioni di cui al comma precedente, devono produrre un'attestazione in carta da bollo da L. 700, rilasciata dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato lodevole servizio nell'amministrazione stessa;

z) i sottufficiali dell'Esercito della Marina e dell'Aeronautica che, cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, devono produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 700, rilasciata dalla competente autorità.

Art. 12.

La graduatoria viene formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato, previa l'aggiunta dei centesimi eventualmente attribuiti ai sensi del precedente art. 7. A parità di punteggio vengono applicati l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le altre vigenti disposizioni in materia di preferenza.

Con decreto ministeriale, viene riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso ed approvata, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame.

Art. 13.

I concorrenti collocati nella graduatoria del concorso, tenuto conto dei titoli di preferenza e precedenza, devono far pervenire all'Istituto agronomico per l'Oltremare, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i seguenti documenti:

a) diploma originale o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma; ovvero, copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *a*), del presente bando di concorso;

b) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il 32° anno di età debbono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) certificato rilasciato da un medico militare in servizio permanente effettivo o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

g) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo, i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello della cittadinanza italiana dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

I documenti che la legge sul bollo consente agli indigenti di presentare in carta libera dovranno contenere gli estremi dell'attestazione di indigenza rilasciata dal sindaco del comune o dalla autorità di pubblica sicurezza.

Art. 14.

Con appositi decreti ministeriali vengono dichiarati vincitori del concorso ed approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori.

I vincitori del concorso sono nominati con decreto ministeriale coadiutori in prova nel ruolo tecnico della carriera esecutiva dell'Istituto agronomico per l'Oltremare.

Tale nomina decade in caso di mancata assunzione nel termine stabilito.

Ai vincitori spetterà il trattamento economico iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 settembre 1973

p. *Il Ministro*: PEDINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1974
Registro n. 396 *Esteri, foglio n.* 97

(9178)

Concorso a quattro posti di coadiutore nel ruolo d'ordine della carriera esecutiva dell'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077, 1078 e 1079;

Vista la legge n. 482 del 2 aprile 1968 concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Visto che nella carriera esecutiva, l'aliquota riservata ai sensi della legge 482 precitata è regolarmente coperta;

Visto il decreto ministeriale n. 72001 del 7 gennaio 1972 relativo alla ristrutturazione dei ruoli organici dell'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 12 maggio 1972;

Vista la tabella « Istituto agronomico per l'Oltremare » allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il verbale n. 85 del 29 maggio 1973 con il quale il comitato di amministrazione dell'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze ha deliberato di indire un concorso, per esami, a quattro posti di coadiutore (parametro 120) nel ruolo d'ordine della carriera esecutiva dell'Istituto stesso;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami, a quattro posti di coadiutore nel ruolo d'ordine della carriera esecutiva dell'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana;

2) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore ai trentadue, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti e di cui al successivo art. 3;

3) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

4) buona condotta che sarà accertata d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

5) costituzione fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima ed assenza di imperfezioni fisiche che siano di impedimento o pregiudizio all'esercizio delle funzioni proprie della carriera.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Art. 3.

Il limite massimo di età, indicato al n. 2) del precedente art. 2, è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, il limite massimo di età è elevato:

1) di due anni nei riguardi di coloro che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943, per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza;

c) per gli appartenenti alle categorie assimilate agli ex combattenti;

d) per i profughi dalla Libia, dall'Eritrea e dall'Etiopia, nonché dalla Somalia che siano rimpatriati entro il 31 marzo 1950; per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri; per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra; per i profughi e rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, per i profughi e rimpatriati dall'Algeria e dagli altri Paesi del continente africano, ai sensi della legge 25 febbraio 1963, n. 319;

e) per il personale militare che, per conto dell'O.N.U. abbia prestato servizio in zone di intervento, ai sensi della legge 11 dicembre 1962, n. 1746;

3) a 39 anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare, per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa, di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233 e all'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

4) a 55 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, nonchè per le categorie assimilate;

b) per i profughi indicati al precedente n. 2) i quali siano disoccupati.

Per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non è computato agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944.

I benefici di cui ai numeri 1), 2) e 3) del secondo comma, e quelli di cui al terzo comma, sono cumulabili tra loro, purchè complessivamente non siano superati i 40 anni di età.

Il limite massimo di età non si applica nei confronti:

a) degli impiegati civili di ruolo dello Stato, nonché del personale militare indicato nella legge 26 marzo 1965, n. 229, che siano in possesso degli altri requisiti necessari;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 700, dovranno pervenire all'Istituto agronomico per l'Oltremare, via Cocchi n. 4, Firenze, entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita e, se nato all'estero, il comune nei cui registri di stato civile sia stato trascritto l'atto di nascita; l'aspirante che abbia superato il 32° anno di età deve indicare in base a quale dei titoli previsti dal precedente art. 3 ha diritto all'elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate anche all'estero ed i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero;

6) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

9) se e quali prove facoltative, fra quelle indicate nel successivo art. 7, intenda sostenere;

10) la propria residenza e l'esatto indirizzo al quale l'Istituto agronomico per l'Oltremare dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o da altro funzionario incaricato dal sindaco o, infine, dal funzionario competente a ricevere la documentazione; qualora l'aspirante si trovi all'estero, la firma deve essere autenticata dall'autorità diplomatica o consolare italiana.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Firenze e consisteranno in una prova scritta, una prova pratica ed in una prova orale e precisamente:

1) prova scritta:

svolgimento di un tema di cultura generale;

2) prova pratica di dattilografia:

saggio di copiatura su carta non rigata di tipo protocollo bianco, con velocità libera. La durata della prova è di dieci minuti. I candidati che terminano la copiatura del brano loro assegnato in un tempo minore possono dare dimostrazione della velocità di cui sono capaci ricopiando l'intero brano una o più volte, o soltanto una parte di esso, fino allo scadere del tempo innanzi stabilito.

Non è permesso il cambiamento di foglio, nè l'uso della gomma; le eventuali correzioni devono essere eseguite soltanto con i mezzi apprestati dalla macchina;

3) la prova orale consisterà in un colloquio vertente sui seguenti argomenti:

nozioni di cultura generale;
diritti e doveri dell'impiegato;
nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato.

Art. 6.

Il punteggio è espresso in decimi.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato almeno una votazione di 7/10 nella prova scritta e di 6/10 nella prova pratica di dattilografia. La votazione complessiva sarà determinata sommando il voto riportato nella prova scritta, il voto riportato nella prova pratica ed il voto ottenuto nella prova orale.

Art. 7.

Il candidato inoltre può chiedere di essere ammesso a sostenere prove facoltative:

a) di stenografia in italiano;

b) di lingue straniere.

La prova facoltativa di lingua è solamente orale.

Per la prova di stenografia il concorrente potrà conseguire un massimo di tre punti, purchè raggiunga la sufficienza di punti 1,5; per le prove di lingue un massimo di 2 punti per ogni prova, purchè raggiunga la sufficienza di un punto. Il totale dei punti ottenuti con le prove facoltative sarà sommato alla votazione complessiva di cui all'ultimo comma dello art. 6.

Art. 8.

La commissione esaminatrice, nominata con decreto ministeriale, sarà presieduta dal direttore generale dell'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze e sarà composta da due funzionari del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore a consigliere di legazione od equiparato e di due professori di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti per particolari materie.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario direttivo dell'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze.

Art. 9.

Per sostenere la prova di esame i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera ferroviaria personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo di una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto valido;

g) carta d'identità.

Art. 10.

Le prove di esame hanno luogo a Firenze.

Ai candidati ammessi al concorso viene comunicato, non meno di quindici giorni prima, il luogo e il diario delle prove scritte. Della data di inizio delle prove è dato avviso, entro il termine suindicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale, l'avviso per la presentazione alla prova stessa, con l'indicazione dei voti riportati in ciascuna prova scritta, è dato individualmente almeno venti giorni prima della data in cui essi debbono sostenerla.

Art. 11.

I concorrenti inclusi nella graduatoria di merito formata dalla commissione esaminatrice che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di preferenza o di precedenza, devono fare pervenire all'Istituto agronomico per l'Oltremare, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i documenti comprovanti i titoli in questione.

In particolare:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione e di coloro che appartengono alle categorie assimilate, compresi i partigiani combattenti e prigionieri di guerra, devono produrre, a seconda delle Forze armate di appartenenza, la dichiarazione integrativa in carta bollata da L. 700, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

b) i reduci dalla deportazione e dall'internamento devono presentare apposita dichiarazione, in carta bollata da L. 700, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate, devono produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione ge-

nerale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

d) i mutilati e gli invalidi per servizio devono presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di pensione e la voce dell'invalidità, ovvero il mod. n. 69-*ter* rilasciato dalla competente autorità;

e) gli orfani dei caduti sul lavoro, i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro, le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro devono presentare una dichiarazione dell'I.N.A.I.L., attestante che il genitore, coniuge o congiunto è deceduto per causa di lavoro;

f) i figli dei mutilati e degli invalidi, di cui alla precedente lettera *c*) devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo da L. 700, del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

g) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio devono comprovare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo da L. 700, rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il padre o la madre fruisce di pensione;

h) le vedove di guerra devono produrre l'apposito modello n 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale deve essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

i) gli orfani dei caduti di guerra e coloro che appartengono alle categorie assimilate, devono presentare un certificato su carta da bollo da L. 700, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto;

l) le vedove e gli orfani dei caduti per servizio devono produrre a norma della legge 15 novembre 1965, n. 1288, una dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, devono esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata, su carta bollata da L. 700, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se risiedono all'estero, dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia o dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, devono presentare un'attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 700.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia possono anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

o) i connazionali che sono rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960 n. 1306, devono presentare apposito attestato rilasciato dalle autorità consolari.

I connazionali che sono rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri in conseguenza degli avvenimenti di cui all'art. 1, secondo e terzo comma, della legge citata, devono presentare apposita attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

p) i decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi per merito di guerra, devono produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

q) coloro che abbiano riportato sanzioni penali, per comportamento contrario al regime fascista, devono presentare una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale devono dimostrare tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, in carta da bollo da L. 700, dal prefetto della provincia in cui hanno la loro residenza;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali devono presentare un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) gli assistenti universitari devono produrre un certificato del rettore dell'università o dell'istituto di istruzione universitaria attestante la nomina, la continuità e la qualità del servizio prestato;

t) i coniugati con o senza prole, o i capi di famiglia numerosa devono produrre lo stato di famiglia in carta da bollo da L. 700, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

u) coloro che abbiano compiuto il servizio militare di leva debbono produrre copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta da bollo da L. 700, rilasciato dalla competente autorità militare;

v) i concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso l'Istituto agronomico per l'Oltremare, devono produrre una attestazione dell'amministrazione in carta da bollo da L. 700, dalla quale risulti la lodevolezza del servizio prestato a qualunque titolo, per non meno di un anno presso detto istituto.

I concorrenti che siano dipendenti civili di ruolo e non di ruolo di un'amministrazione dello Stato e che non si trovino nella condizione di cui al comma precedente, devono produrre un'attestazione in carta da bollo da L. 700, rilasciata dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risulti che hanno prestato lodevole servizio nell'amministrazione stessa;

z) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, cessati dal servizio in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, devono produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 700, rilasciata dalla competente autorità.

Art. 12.

La graduatoria viene formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato, previa l'aggiunta dei centesimi eventualmente attribuiti ai sensi del precedente art. 7. A parità di punteggio vengono applicati l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le altre vigenti disposizioni in materia di preferenza.

Con decreto ministeriale, viene riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso ed approvata, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in carriera, la graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nelle prove di esame.

Art. 13.

I concorrenti collocati nella graduatoria del concorso, tenuto conto dei titoli di preferenza e precedenza, devono far pervenire all'Istituto agronomico per l'Oltremare, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la relativa comunicazione, i seguenti documenti:

a) diploma originale o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma; ovvero, copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *a*), del presente bando di concorso;

b) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato il 32° anno di età debbono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione del rispetto del limite stesso;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) certificato rilasciato da un medico militare in servizio permanente effettivo o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata da un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

g) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo, i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*) nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello della cittadinanza italiana dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

I documenti che la legge sul bollo consente agli indigenti di presentare in carta libera dovranno contenere gli estremi dell'attestazione di indigenza rilasciata dal sindaco del comune o dalla autorità di pubblica sicurezza.

Art. 14.

Con appositi decreti ministeriali vengono dichiarati i vincitori dei concorso ed approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori.

I vincitori del concorso sono nominati con decreto ministeriale coadiutori in prova nel ruolo d'ordine della carriera esecutiva dell'Istituto agronomico per l'Oltremare.

Tale nomina decade in caso di mancata assunzione nel termine stabilito.

Ai vincitori spetterà il trattamento economico iniziale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 settembre 1973

p. *Il Ministro*: PEDINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1974
Registro n. 396 Esteri, foglio n. 96

(9179)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Commissione esaminatrice del pubblico concorso, per esami, a quattro posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519;

Visto il proprio decreto del 29 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 17 settembre 1974, registro n. 5 Sanità, foglio n. 258, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami, a quattro posti di consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità;

Vista la deliberazione n. 2/A, allegata al verbale n. 7 in data 9 luglio 1974 del comitato amministrativo dell'Istituto predetto;

Vista la nota in data 13 agosto 1974 del presidente della Corte dei conti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e l'art. 37 della legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse è composta come segue:

Presidente:

Liguori dott. Pasquale, consigliere della Corte dei conti.

Membri:

Perlingieri prof. Pietro, docente di diritto civile presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Camerino;

Piras prof. Aldo, docente di diritto amministrativo presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Perugia;

Toti dott. Leonardo, dirigente superiore nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto superiore di sanità;

Pinto dott. Antonio, direttore di divisione nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto predetto.

Membri aggiunti:

Santacroce Risset prof.ssa Jacqueline, docente di lingua e letteratura francese presso l'Università degli studi di Roma;

Pagnini prof. Marcello, docente di lingua e letteratura inglese presso l'Università degli studi di Firenze;

Paoli prof. Rodolfo, docente di lingua e letteratura tedesca presso l'Università degli studi di Bologna.

Segretario:

Parente dott. Angelo Antonio, direttore di sezione nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto predetto.

Membri supplenti:

Cattaneo prof. Giovanni, dell'Università di Pavia;
Natoli prof. Ugo, dell'Università di Pisa;
Grassetti prof. Cesare, dell'Università di Milano;
Falzea prof. Angelo, dell'Università di Messina;
Pugliatti prof. Salvatore, dell'Università di Messina;
Fedele prof. Alfredo, dell'Università di Torino;
Di Majo Giaquinto prof. Adolfo, dell'Università di Macerata;
Panza prof. Giuseppe, dell'Università di Bari;
Mengoni prof. Luigi, dell'Università cattolica S. Cuore di Milano,

tutti docenti di diritto civile presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università a fianco di ciascuno indicata;

Mazzarolli prof. Leopoldo, dell'Università di Padova;
Galateria prof. Luigi, dell'Università di Roma;
Franchini prof. Flaminio, dell'Università di Roma;
Amorth prof. Antonio, dell'Università di Milano;
Alessi prof. Renato, dell'Università di Bologna;
Scoca prof. Franco Gaetano, dell'Università D'Annunzio di Chieti;
Giannini prof. Massimo Severo, dell'Università di Roma;
Trimarchi prof. Francesco, dell'Università di Messina;
Del Pozzo prof. Vincenzo, dell'Università di Bari,

tutti docenti di diritto amministrativo presso l'Università a fianco di ciascuno indicata.

Membri aggiunti supplenti:

Giudici prof. Vincenzo, dell'Università di Macerata;
Sozzi prof. Lionello, dell'Università di Bergamo;
Baridon prof. Silvio, dell'Università di Roma;
Caldarini prof.ssa Ernesta, dell'Università di Trieste;
Brunelli prof. Giuseppe, dell'Università di Catania;
Perosa Premuda prof.ssa Maria Luisa, dell'Università di Perugia;
Petroni Pardini prof.ssa Leda Lora, dell'Università di Bologna;
Salati prof. Ugo, dell'Università di Parma;
Piacesci prof. Sanzio, dell'Università di Urbino;

tutti docenti di lingua e letteratura francese presso l'Università a fianco di ciascuno indicata;

Lombardo prof. Agostino, dell'Università di Roma;
Nemi D'Agostino prof. Nicola, dell'Università di Milano;
Melchiorri prof. Giorgio, dell'Università di Roma;
Schulte prof.ssa Edvige, dell'Università di Salerno;
Sabatelli Orsi prof.ssa Antonia, dell'Università di Bari;
Cozza prof. Andrea, dell'Università di Catania;

Giugni prof. Guido, dell'Università di Bologna;
Bacchielli prof. Rolando, dell'Università di Urbino;
Fink prof. Guido, dell'Università di Bologna,

tutti docenti di lingua e letteratura inglese presso l'Università a fianco di ciascuno indicata;

Masini prof. Ferruccio, dell'Università di Siena;
Accolti Gil Vitale prof. Nicola, dell'Università di Genova;
Montinari prof. Mazzino, dell'Università di Urbino;
Beda prof. Guerrino, dell'Università di Parma;
Schulze Belli prof.ssa Paola, dell'Università di Trieste;
Zampa prof. Giorgio, dell'Università di Urbino;
Cervani Laurenti prof.ssa Iolanda, dell'Università di Trieste;
Tozzi prof. Ilse, dell'Università di Siena;
Cases prof. Cesare, dell'Università di Torino,

tutti docenti di lingua e letteratura tedesca presso l'Università a fianco di ciascuno indicata.

Segretario supplente:

Sanseverino dott. Raffaele, direttore di sezione nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto predetto.

Ai componenti della commissione, ove competa, verrà corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031.

La spesa presunta di L. 250.000 graverà sul cap. 1322 del bilancio di previsione dello Stato - Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità, per l'anno finanziario 1974.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1974

Il Ministro: COLOMBO

Registro alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1974
Registro n. 6 Sanità, foglio n. 39

(9007)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i due decreti n. 7978 e n. 7979 in data 29 luglio 1974, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi alle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Salerno al 30 novembre 1969;

Vista la lettera n. 4870 in data 5 novembre 1974 del comune di Maiori, con la quale viene comunicato che l'ostetrica Liguori Maria ha rinunziato alla condotta ostetrica di tale comune;

Tenute presenti le preferenze indicate dalle concorrenti che seguono nella graduatoria l'ostetrica Liguori Maria;

Considerato che l'ostetrica Fischetti Maria, all'uopo interpellata, ha dichiarato di accettare la condotta del comune di Maiori;

Visti gli articoli 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

L'ostetrica Fischetti Maria è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Maiori.

Il sindaco del comune di Maiori è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato a norma di legge.

Salerno, addì 6 novembre 1974

Il medico provinciale: MOLES

(9084)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI CASERTA

Sostituzione del segretario della commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario capo, con funzioni di direttore di macello, vacante nel comune di Caserta.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 442 dell'11 febbraio 1972 con il quale veniva indetto pubblico concorso al posto di veterinario capo, con funzioni di direttore di macello, vacante nel comune di Caserta;

Visto il decreto n. 3477 del 28 novembre 1972 con il quale veniva costituita la commissione giudicatrice al concorso di cui trattasi;

Visto il telegramma n. 600.1/24457/20/994 del 26 ottobre 1974 con il quale il Ministero della sanità designa il dott. Maurizio Muscato consigliere della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, segretario della suddetta commissione, in sostituzione del dott. Patti Giuseppe, direttore di sezione del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Maurizio Muscato, consigliere della carriera direttiva del Ministero della sanità, è nominato segretario della commissione giudicatrice del concorso ad un posto di veterinario capo, con funzioni di direttore di macello, vacante nel comune di Caserta, al posto del dott. Patti Giuseppe.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini stabiliti.

Caserta, addì 28 ottobre 1974

Il veterinario provinciale: VACCARO

(8913)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 12 luglio 1974, n. 2.

Concessione dell'assegno perequativo e modifiche all'ordinamento del personale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 23 *luglio* 1974)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con decorrenza 1° gennaio 1973 agli impiegati provinciali è corrisposto un assegno perequativo pensionabile, utile ai fini dell'indennità di buonuscita, nelle misure previste per le corrispondenti carriere e parametri statali, dalla tabella allegata alla legge 15 novembre 1973, n. 734. A tal fine i parametri 188, 172 e 110 (inservienti) della carriera ausiliaria provinciale sono equiparati rispettivamente ai parametri 190, 165 e 115 della carriera ausiliaria statale; i parametri 188 e 172 della carriera dei cantonieri provinciali sono equiparati rispettivamente ai parametri 190 e 165 della carriera statale dei cantonieri, sorveglianti A.N.A.S. e sorveglianti idraulici.

L'assegno perequativo pensionabile non è suscettibile di aumenti periodici, non è computabile ai fini della tredicesima mensilità e dei compensi per lavoro straordinario, è ridotto nella stessa proporzione dello stipendio nei casi di aspettativa, disponibilità, punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio ed è sospeso in tutti i casi di sospensione dello stipendio.

Nei casi di passaggio di carriera, al personale provvisto di assegno perequativo pensionabile di importo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o classe, la differenza è attribuita come assegno personale pensionabile, da riassorbire con i successivi aumenti dell'assegno perequativo pensionabile per progressione di carriera o di classe.

Art. 2.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge al personale di cui all'art. 1 non potranno essere corrisposti compensi, indennità, premi, gettoni di presenza, assegni o emolumenti comunque denominati a carico del bilancio provinciale, di contabilità speciali o di gestioni fuori bilancio per l'opera svolta quale dipendente della provincia o in rappresentanza di essa, fatta eccezione dell'indennità integrativa speciale, della aggiunta di famiglia, della tredicesima mensilità, del trattamento di missione, nonchè del compenso per lavoro straordinario debitamente autorizzato ed effettivamente prestato.

L'importo dei compensi, indennità, premi, gettoni di presenza, assegni o emolumenti comunque denominati, dei quali, ai sensi del precedente comma, è vietata la corresponsione, deve essere versato dagli enti, società, aziende ed amministrazioni tenute ad erogarli direttamente in conto entrate eventuali del bilancio provinciale.

Il divieto di cui al primo comma del presente articolo non si riferisce ad emolumenti comunque percepiti o da percepirsi per attività svolte anteriormente al 1° gennaio 1973, i quali rimangono ancorati alle leggi ed ai regolamenti, nonchè agli stipendi in vigore al 31 dicembre 1972.

In ogni caso il personale che fruiva delle indennità, proventi o compensi aboliti per effetto della presente legge è tenuto a continuare a svolgere le medesime funzioni e mansioni in connessione con le quali le indennità, proventi e compensi stessi erano concessi.

Art. 3.

Il quarto comma dell'art. 18 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, è sostituito dal seguente:

« In ogni caso conseguono il solo trattamento economico di commesso capo, prima classe di stipendio, parametro 172, i commessi e le qualifiche equiparate che abbiano compiuto complessivamente dieci anni di effettivo servizio nelle qualifiche stesse ».

Art. 4.

Ai capisala della carriera esecutiva del ruolo speciale della colonia agricola di Stadio, che conseguano la nomina a detta qualifica ai sensi dell'art. 9 della legge provinciale 6 agosto 1963, n. 8, il servizio precedentemente prestato nella carriera immediatamente inferiore dello stesso ruolo è riconosciuto fino ad un massimo di anni sei, ai fini giuridici ed economici, nella nuova carriera.

Art. 5.

L'art. 132 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, è sostituito dal seguente:

« L'amministrazione provinciale istituisce in proprio o affida ad organismi ritenuti idonei l'organizzazione e lo svolgimento di corsi per l'aggiornamento ed il perfezionamento del personale. A tali corsi possono essere ammessi anche amministratori e dipendenti di altri enti ed istituti locali, nonchè aspiranti all'impiego presso amministrazioni pubbliche.

L'ammissione ai corsi avviene su domanda dell'interessato. La giunta provinciale può rendere obbligatoria la frequenza dei corsi per i dipendenti provinciali.

L'esito favorevole degli esami finali viene particolarmente valutato, nei confronti dei dipendenti provinciali, in sede di promozione ovvero di ammissione a concorsi interni; esso è inoltre debitamente valutato in sede di partecipazione a concorsi pubblici per titoli o per titoli ed esami per l'immissione nei ruoli del personale provinciale, tenendosene anche conto in sede di assunzione temporanea.

Il programma, l'organizzazione ed il funzionamento dei corsi sono approvati dalla giunta provinciale. La relativa spesa è prevista in apposito capitolo del bilancio provinciale ».

Art. 6.

Il secondo comma dell'art. 21 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, è sostituito dal seguente:

« Il consiglio di amministrazione determina, all'inizio di ogni triennio, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli in relazione alle esigenze delle singole carriere. Tali criteri dovranno avere riguardo, in modo particolare, al rendimento e al profitto tratto da corsi professionali o di perfezionamento attinenti ai vari servizi di istituto, nonchè alla qualità del servizio prestato, alla capacità organizzativa, ai lavori originali elaborati per il servizio stesso, agli incarichi svolti, alle eventuali pubblicazioni scientifiche, alla cultura generale, alla capacità professionale e, infine, all'attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica da conferire ».

Art. 7.

Norme transitorie e disposizioni finali

Sono abrogate le seguenti indennità previste dalla legislazione provinciale:

a) diritti di segreteria, di cui all'art. 12 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche e integrazioni;

b) indennità maneggio denaro, di cui all'art. 104 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche e integrazioni;

c) indennità di progettazione e direzione lavori, di cui all'art. 7 della legge provinciale 27 agosto 1962, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni;

d) proventi d'analisi, di cui all'art. 52 della legge provinciale 14 agosto 1963, n. 11;

e) indennità di rischio, di guida macchina e chilometrica di cui all'art. 28 della legge provinciale 12 novembre 1964, n. 16, e successive modifiche e integrazioni;

f) indennità di specializzazione, di cui all'art. 17 della legge provinciale 12 novembre 1964, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni;

g) indennità di programmazione, di cui al quarto comma dell'art. 14 e dell'art. 17 della legge provinciale 29 novembre 1971, n. 15;

h) indennità di organizzazione e coordinamento servizi, di cui all'art. 36 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4;

i) indennità per rappresentanza in giudizio, di cui all'articolo 37 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4;

l) indennità speciale al personale addetto al centro elettronico provinciale, di cui all'art. 38 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n 4;

m) indennità forestale, di cui all'art. 14 della legge provinciale 7 settembre 1973, n. 33;

n) indennità speciale annua, di cui all'art. 34 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4;

o) gratifica natalizia, di cui all'art. 1 della legge provinciale 27 agosto 1972, n. 23.

Art. 8.

Dall'importo netto dell'assegno perequativo pensionabile dovuto per il periodo dal 1° gennaio 1973 alla data di entrata in vigore della presente legge, in sede di conguaglio, sarà detratto, sino alla concorrenza di detto importo, l'ammontare netto corrisposto o riscosso da ciascun dipendente durante lo stesso periodo per indennità, proventi, assegni ed emolumenti soppressi con il precedente art. 7.

Art. 9.

Qualora il trattamento economico complessivamente goduto per stipendio e indennità soppresse con il precedente art. 7 risulti superiore a quello complessivamente spettante per effetto della presente legge, la differenza è conservata come assegno *ad personam* non pensionabile e riassorbibile con gli aumenti economici di carattere generale e con quelli dell'assegno perequativo pensionabile per progressione di carriera o di classe.

L'eventuale assegno *ad personam*, di cui al precedente comma, va computato prendendo a base lo stipendio e le indennità soppresse, percepiti o percipiendi per il mese anteriore a quello di entrata in vigore della presente legge, e quanto dovuto, a titolo di stipendio e assegno perequativo, per lo stesso mese, in applicazione della medesima.

Per le indennità soppresse, che venivano liquidate con riferimento a periodi superiori al mese, l'eventuale assegno *ad personam* sarà determinato ai sensi del comma precedente,

ma prendendo a base la media mensile delle medesime, riferita all'ultimo periodo per il quale è stato liquidato il relativo importo. Limitatamente all'indennità di cui alla lettera *c)* dello art. 7, detta media mensile va calcolata prendendo a base l'importo dell'indennità stessa, da ciascun dipendente riscosso per il triennio 1970-72.

Nei casi previsti dal precedente secondo comma l'eventuale assegno *ad personam* decorre dal primo giorno del mese di entrata in vigore della presente legge, mentre per quelli di cui al terzo comma la decorrenza è fissata dal primo giorno del mese successivo al periodo caduto in considerazione.

Art. 10.

Nei riguardi del personale cantoniere, la norma di cui all'art. 3 della presente legge si applica in sede di reinquadramento effettuato ai sensi dell'art. 7 della legge provinciale 2 marzo 1973, n. 9.

Art. 11.

L'ultimo comma dell'art. 1 della presente legge trova applicazione nei riguardi del personale che abbia conseguito il passaggio di carriera con effetto dal 1° gennaio 1973, tenendosi conto a tal fine dell'assegno perequativo che sarebbe spettato al medesimo qualora, alla predetta data, fosse rimasto nella qualifica o classe di stipendio rivestite al 31 dicembre 1972, ovvero se a detta qualifica o classe di stipendio fosse già pervenuto con decorrenza dal 1° gennaio 1973.

Art. 12.

Il beneficio di cui al precedente art. 4 è esteso, ad ogni effetto, ai capisala che hanno conseguito la nomina a detta qualifica, a seguito di esami, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Nei riguardi di coloro che hanno conseguito la nomina alla qualifica di caposala prima del 30 giugno 1972, ai sensi del terzo comma dell'art. 12 della legge provinciale 6 agosto 1963, n. 8, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge provinciale 20 luglio 1964, n. 6, il suddetto beneficio opera, ai fini giuridici, alla data della nomina stessa e, a quelli economici, a data non anteriore al 1° luglio 1970. Qualora detti impiegati, per effetto del riconoscimento di tale beneficio, avessero già maturato, alla data del 30 giugno 1972, la prescritta anzianità per l'ammissione agli scrutini di promozione alla qualifica di caposala di prima classe, troveranno applicazione, nei loro confronti, le norme di cui all'art. 13 della legge provinciale 3 dicembre 1972, n. 32, e successive integrazioni.

Art. 13.

Fino a quando non si sia proceduto con legge provinciale alla ristrutturazione degli uffici, determinata dall'attribuzione delle nuove competenze statutarie previste dalla legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, nonchè al riordinamento generale degli organici connesso con il passaggio di personale statale, regionale e di altri enti pubblici nei ruoli della provincia autonoma, i tre rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione, di cui all'art. 56 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, saranno nominati su designazione dei direttivi dei sindacati dei dipendenti provinciali.

Art. 14.

La maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge è valutata nella misura massima di L. 1.250.000.000 all'anno.

All'onere complessivo di L. 2.500.000.000 per gli anni 1973 e 1974 si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al cap. 2480: « Fondo per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi », iscritto tra le spese correnti del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974 in corso di approvazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 12 luglio 1974

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 13 luglio 1974, n. 3.

Nuova normativa delle carriere direttive dei ruoli provinciali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 23 *luglio* 1974)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con effetto dal 1° aprile 1974 l'art. 10 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

« I posti di consigliere e di direttore di sezione e qualifiche equiparate dei singoli ruoli costituiscono unico contingente organico.

La promozione alla qualifica di direttore di sezione o equiparata si consegue a ruolo aperto dopo due anni di effettivo servizio nella qualifica di consigliere o equiparata, ridotti ad uno per il personale compreso in quei ruoli per l'accesso ai quali è richiesto un diploma di laurea che si consegue in corsi di studio universitario della durata di cinque o più anni, ovvero della durata di quattro anni congiuntamente ad altri requisiti di carattere professionale.

La promozione alla qualifica di direttore di divisione o equiparata si consegue, nell'ambito della disponibilità dei posti, in seguito a scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi i direttori di sezione o equiparati dello stesso ruolo, che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.

Nell'ambito della qualifica di direttore di divisione o equiparata il passaggio dalla prima classe di stipendio alla seconda, dalla seconda alla terza, dalla terza alla quarta e dalla quarta alla quinta si consegue, rispettivamente dopo due, quattro, quattro e sei anni di effettivo servizio prestato nella classe in riferimento.

In ogni caso conseguono il solo trattamento economico di direttore di divisione, prima classe di stipendio, i dipendenti che abbiano compiuto sei anni di effettivo servizio nella qualifica di direttore di sezione o qualifica a questa equiparata.

Salvo quanto previsto dall'art. 34 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6, e successive modifiche, gli ispettori generali sono nominati con decreto del presidente della giunta provinciale, previa deliberazione della giunta stessa, a scelta fra i direttori di divisione ed equiparati, dello stesso ruolo, che oltre ad avere compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica abbiano anche conseguito l'idoneità nello scrutinio per merito comparativo. Gli scrutini e l'eventuale nomina non sono vincolati ai termini previsti per gli scrutini e le promozioni degli altri impiegati provinciali. In ogni caso la decorrenza della nomina non può essere anteriore alla data di emanazione del relativo decreto presidenziale ».

Art. 2.

Con effetto dal 1° aprile 1974 le carriere direttive dei ruoli provinciali, escluse le qualifiche di direttore generale e ispettore generale, sono ristrutturate nel modo risultante dal quadro sottoindicato:

Grado	Qualifica	Parametro	Anni di permanenza
—	—	—	—
III/A	Direttore di divisione ed equiparati	530	—
		487	6
		455	4
		426	4
		387	2
IV/A	Direttore di sezione ed equiparati	307	4
V/A	Consigliere ed equiparati	257	2 (*)

(*) ridotti ad uno per il personale contemplato nel secondo comma dell'art. 1.

Nei riguardi del personale di cui al comma precedente e con la data ivi indicata il valore parametrico previsto dal secondo comma dell'art. 24 della legge provinciale 21 febbraio 1972, n. 4, è aumentato del dieci per cento.

Art. 3.

Agli impiegati delle carriere direttive dei ruoli provinciali, rivestenti le qualifiche di direttore generale e ispettore generale e qualifiche equiparate, sono attribuiti gli stipendi onnicomprensivi annui lordi appresso riportati, a decorrere dalle date ivi stabilite:

Grado	Qualifica	Stipendi annui lordi dal 1°-7-1972	dal 1°-12-1972	dal 1°-4-1974
—	—	—	—	—
I/A	Direttore generale	9.251.000	10.200.000	10.710.000
II/A	Ispettore generale ed equiparati	7.100.000	7.900.000	8.295.000

Le retribuzioni come sopra stabilite sono considerate ai fini dei relativi aumenti periodici, della tredicesima mensilità, della indennità di buona uscita e ad ogni altro effetto previsto dalla legislazione provinciale.

A decorrere dal 1° luglio 1972, i coefficienti parametrici posti in corrispondenza delle suindicate qualifiche nei ruoli provinciali sono soppressi.

Art. 4.

L'orario settimanale di lavoro, previsto per la generalità degli impiegati dell'amministrazione provinciale, è maggiorato per il direttore generale, gli ispettori generali e qualifiche equiparate di sei ore settimanali, da ripartire in relazione alle esigenze del servizio.

Il direttore generale, ove particolari esigenze lo richiedano, è tenuto a protrarre le prestazioni giornaliere di servizio anche oltre l'orario predetto, senza diritto al compenso per lavoro straordinario.

Art. 5.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto di corrispondere al personale di cui al precedente art. 3, oltre al trattamento economico ivi indicato, ulteriori indennità, proventi o compensi dovuti a qualsiasi titolo in connessione con la carica o per prestazioni comunque rese in rappresentanza dell'amministrazione, salvo che abbiano carattere di generalità per tutti i dipendenti provinciali.

L'importo delle indennità, dei proventi e dei compensi dei quali è vietata la corresponsione deve essere versato dagli enti, società, aziende o amministrazioni tenuti ad erogarli, direttamente in conto entrate eventuali del bilancio provinciale.

Il divieto di cui al primo comma non si riferisce ad emolumenti comunque percepiti o da percepirsi per attività svolte anteriormente al 1° luglio 1972, i quali rimangono ancorati alle leggi ed ai regolamenti, nonchè agli stipendi in vigore al 30 giugno 1972.

In ogni caso gli impiegati suddetti sono tenuti a continuare ad esplicare le funzioni e mansioni in connessione con le quali le indennità, i proventi ed i compensi venivano corrisposti.

Norme transitorie e disposizioni finali

Art. 6.

In sede di attribuzione del nuovo trattamento economico previsto dal precedente art. 3, sarà tenuto conto, ai fini di cui al secondo comma dell'articolo stesso, dell'anzianità complessiva maturata o comunque riconosciuta nella qualifica rivestita, nonchè di eventuali aumenti periodici corrisposti in applicazione di norme speciali.

Art. 7.

Dall'importo netto del nuovo trattamento economico spettante al personale di cui all'art. 3 sarà detratto, in sede di conguaglio, l'ammontare netto delle varie prebende indicate nel primo comma dell'art. 5, corrisposte al medesimo, a carico del bilancio provinciale, dal 1° luglio 1972 alla data di entrata in vigore della presente legge, esclusi i soli gettoni di presenza per partecipare a sedute di consigli o commissioni varie e salvo quanto disposto dal successivo art. 8.

Art. 8.

Nei confronti del personale di cui all'art. 3, qualora il trattamento economico goduto per stipendio ed indennità già previste dalla legislazione provinciale, risulti superiore a quello onnicomprensivo spettante per effetto della presente legge, la differenza è conservata come assegno *ad personam* non pensionabile e riassorbibile con gli aumenti economici di carattere generale e con quelli dovuti a progressione in carriera.

L'eventuale assegno *ad personam*, di cui al comma precedente, va computato prendendo a base lo stipendio e le indennità stesse, percepiti o percipiendi per il mese anteriore a quello di entrata in vigore della presente legge e quanto dovuto a titolo di stipendio onnicomprensivo, per lo stesso mese, in applicazione della medesima.

Per le suddette indennità, che venivano liquidate con riferimento a periodi superiori al mese, l'eventuale assegno *ad personam* sarà determinato ai sensi del comma precedente, ma prendendo a base la media mensile delle medesime, riferita all'ultimo periodo per il quale è stato liquidato il relativo importo. Limitatamente all'indennità di cui all'art. 7 della legge provinciale 27 agosto 1972, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni, la media mensile va calcolata prendendo a base lo importo dell'indennità stessa, riscossa per il triennio 1970-72.

Nei casi previsti dal precedente secondo comma l'eventuale assegno *ad personam* decorre dal primo giorno del mese di entrata in vigore della presente legge, mentre per quelli di cui al terzo comma la decorrenza è fissata dal primo giorno del mese successivo al periodo caduto in considerazione.

Art. 9.

Agli impiegati che alla data del 1° aprile 1974 rivestivano le qualifiche di direttore di divisione ed equiparate è attribuita, con la stessa decorrenza, la classe di stipendio spettante in relazione all'anzianità complessivamente maturata nelle medesime, tenendo anche conto dell'anzianità aggiuntiva eventualmente riconosciuta in applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336. L'anzianità eccedente quella richiesta è utile sia ai fini dell'attribuzione della successiva classe di stipendio, che a quelli degli aumenti periodici nella classe raggiunta.

In ogni caso è assicurato, mediante l'attribuzione degli aumenti periodici strettamente necessari allo scopo, uno stipendio di importo pari o, ove ciò non sia possibile, immediatamente superiore a quello maturato alla suddetta data nella classe di stipendio di provenienza.

Art. 10.

La maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge è valutata nella misura massima di lire 120 milioni all'anno.

All'onere complessivo di lire 300 milioni per il secondo semestre 1972 e per gli anni 1973 e 1974 si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto al cap. 2480: « Fondo a disposizione per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi », iscritto tra le spese correnti del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974 in corso di approvazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 13 luglio 1974

Il presidente della giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(9008)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato S. (c. m. 411100743100)